



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 20 - 22 MAGGIO 2024

Sommario

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 252 del 09.05.2024

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA INAIL E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME, DEL 14 LUGLIO 2023.

Deliberazione n. 253 del 09.05.2024

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE POLITICHE DEL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2023, N. 57, CHE HA MODIFICATO L'ART. 16, DELLA L.R. 16 SETTEMBRE 1998, N. 76 - PRESA D'ATTO DELLA RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DELLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO AI FINI DELLA NOMINA DEI COMPONENTI E DEI RAPPRESENTANTI NELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO.

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. DPC032/142 del 09/05/2024

Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese – Ordinanza Balneare 2024: Rettifica di quanto disposto all'art. 1, comma 2, lett. e), giusta D.D. n.DPC032/140 dell'8.4.2024.

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE -
TRASPORTI

Avvisi

Avviso di pubblicazione

Pratica n° PE/C/412-DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: concessione area demaniale sita in sponda Sinistra del Fiume Fino in agro dei Comuni di Elice e Picciano (PE). Ditta richiedente: AVIO CLUB ELICE

Avviso di pubblicazione

Pratica n° PE/C/536-DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: concessione area demaniale sita in sponda sinistra Pescara in agro del Comune di Spoltore (PE). Ditta richiedente: COMUNE DI SPOLTORE

Avviso di pubblicazione

PE/C/537-DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: concessione area demaniale sita in sponda Sinistra del Fiume Nora in agro del Comune di Carpineto della Nora (PE), da adibire ad uso " Percorso naturalistico" a fronte delle part. lle nn.1343,1338,710,709,627,628,626,618,617,686,612,659,855,586,582,577,572,571,570 del foglio di mappa n. 5 della superficie complessiva di mq. 650 circa.

PROVINCIA DI CHIETI

Atti degli Enti locali

ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO/DEPOSITO INDENNITÀ ESPROPRIATIVA N. 4 del 6.05.2024

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e di strade, ponti e viadotti. Distretti 1 e 2. Area Chietino. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP. 44 TOLLO-VILLA SAN LEONARDO al Km 1+500

PROVINCIA DI PESCARA

Atti degli Enti locali

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RG 1417 del 19/12/2023

Adeguamento plano-altimetrico e messa in sicurezza della S.R. 151 della "Valle del Tavo", miglioramento della strada di variante di collegamento con la S.S. 81- sistemazione con rotatoria bivio per Collecervino e zona ex mattatoio Loreto Aprutino

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RG 377 del 22/04/2024

Adeguamento plano-altimetrico e messa in sicurezza della S.R. 151 della "Valle del Tavo", miglioramento della strada di variante di collegamento con la S.S. 81- sistemazione con rotatoria bivio per Collecervino e zona ex mattatoio Loreto Aprutino

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RG 429 del 07/05/2024

Adeguamento plano-altimetrico e messa in sicurezza della S.R. 151 della "Valle del Tavo", miglioramento della strada di variante di collegamento con la S.S. 81- sistemazione con rotatoria bivio per Collecervino e zona ex mattatoio Loreto Aprutino

COMUNE DI TRASACCO

Atti degli Enti locali

Statuto comunale

Nuovo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3, in data 22.04.2024

COMUNE DI TORNIMPARTE

Atti degli Enti locali

Determina del Responsabile di Settore N. 7 del 10/04/2024

ACQUISIZIONE SANANTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ) DI AREE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI (M.A.P.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001

COMUNE DI ROSCIANO

Atti degli Enti locali

Estratto del decreto di esproprio

Costruzione edificio scolastico nella frazione di Villa San Giovanni

SOLAR 2 S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 1887 Kwp e opere di connessione sito nel Comune di Cellino Attanasio (TE) in Contrada Stampalone snc.

BSOLAR S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 922.32 Kwp e opere di connessione sito nel Comune di Castellalto (TE) in Strada Provinciale 25/A.



**DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG020 SERVIZIO OCCUPABILITA' E LAVORO
DPG020005 UFFICIO CRISI AZIENDALI**

DGR n. 252 del 09/05/2024

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA INAIL E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME, DEL 14 LUGLIO 2023.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	09/05/2024	
Presidente:	EMANUELE IMPRUDENTE	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	ASSENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG020 SERVIZIO OCCUPABILITA' E LAVORO
DPG020005 UFFICIO CRISI AZIENDALI

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA INAIL E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME, DEL 14 LUGLIO 2023.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che attribuisce all'INAIL compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione e il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, ed in particolare l'art 9;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, n. 326 del 20 dicembre 2022 di approvazione dei criteri generali per l'elaborazione di una procedura di finanziamento per la realizzazione di interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei contesti produttivi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 127 del 19/06/2023 dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che approva lo schema di Accordo quadro di collaborazione tra Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di durata triennale, avente ad oggetto la promozione di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla normativa vigente, quale occasione per supportare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e favorire un concreto trasferimento di conoscenze, a sostegno della consapevolezza dei rischi, per l'adozione delle più corrette

misure di prevenzione, attraverso la realizzazione sui territori regionali di interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di carattere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011;

-l'approvazione in data 21 giugno 2023 del suddetto schema di Accordo Quadro in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

[-la DGR n. 80 del 07/02/2024 che ha autorizzato l'adesione della Regione Abruzzo al suddetto accordo quadro tra Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con espressa assunzione di impegno ad emanare Avvisi pubblici di finanziamento di programmi di formazione a carattere aggiuntivo entro il primo semestre 2024, come previsto all'art 4 dell'Accordo stesso;](#)

-la DGR n. 167 dell'8/03/2024 che ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026, in termini di competenza e cassa, disponendo, tra le altre, l'iscrizione nel bilancio stesso delle risorse finanziarie per l'attuazione dell'accordo quadro di collaborazione tra INAIL e Conferenza delle regioni e province autonome;

-il Regolamento Delegato UE 2023/1676 (tabella 3a) che integra gli artt. 94 e 95 del Regolamento generale (UE) 1060/2021 in tema di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi ed in particolare l'UCS per la formazione per occupati;

-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7 del 17/01/2018, da ultimo modificata con DGR n. 29 del 18/01/2024, recante "Disciplina di accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo";

-il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; - D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

-il D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";

-la Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;

-la Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183";

-delle Leggi e norme statali e regionali vigenti in materia di formazione, istruzione e politiche attive del lavoro.

-la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.

Considerato che gli investimenti previsti nel PNRR impegnano le Istituzioni nazionali e regionali preposte ad adoperarsi anche per il rafforzamento delle politiche di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con l'obiettivo di ridurre e/o eliminare i fenomeni infortunistici in tali ambiti lavorativi;

Considerata la rilevanza di promuovere programmi formativi per una più efficace diffusione della cultura e dei valori della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la realizzazione sui territori regionali di interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di carattere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;

Visto il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. che attribuisce all'INAIL compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

Visto l'art. 15 della legge 241/1990 che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare "lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

Considerato che l'Accordo Quadro di collaborazione tra l'INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è stato sottoscritto in data 14 luglio 2023, Prot. 4709/C7SAN/C17LAV;

Considerato che l'Accordo Quadro, di durata triennale, sarà attuato dalle Regioni e dalle Province Autonome su base volontaria, mediante formale adesione con espressa assunzione di impegno ad emanare Avvisi pubblici di finanziamento di programmi di formazione a carattere aggiuntivo entro il primo semestre del 2024, come previsto all'art. 4 dell'accordo stesso;

Considerato che INAIL ha destinato al finanziamento degli interventi formativi risorse complessive pari ad € 10.462.000,00, ripartite tra le Regioni e Province Autonome sulla base dei criteri indicati all'art. 5 dell'Accordo Quadro e che alla Regione Abruzzo, in prima assegnazione, sono state attribuite risorse finanziarie pari ad € 306.466,00, come da tabella economica allegata all'Accordo stesso;

Richiamata la nota del Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 novembre 2023, prot. n. 7380/C17LAV/C7SAN, con la quale ha comunicato che in considerazione della mancata adesione di alcune Regioni/Province autonome all'Accordo Quadro, INAIL procederà alla riformulazione del piano di ripartizione delle somme resesi disponibili a favore di quelle che hanno già espresso la propria adesione sulla base dei criteri che hanno determinato la prima assegnazione;

Considerato che il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con nota prot. 7754/C17LAV/C7SAN, del 1° dicembre 2023, ha trasmesso la nota con la quale INAIL ha comunicato di aver provveduto ad approvare, con Determinazione del Direttore Centrale Prevenzione, la nuova "*Tabella risorse economiche. Riformulazione*", dove si evince che alla Regione Abruzzo, per effetto della riformulazione della ripartizione delle somme resesi disponibili, vengono assegnate in via definitiva risorse economiche complessivamente pari ad € 335.994,00.

Considerato che:

-con Deliberazione di Giunta regionale n. 168, del 08/03/2024, si è provveduto ad iscrivere in bilancio le risorse assegnate alla Regione Abruzzo, pari ad € 335.994,00, nei capitoli n. 43084/1, in entrata e n. 53084/1, di spesa, con la seguente denominazione “Accordo Quadro di collaborazione tra INAIL e Regioni”.

-come previsto dall’Accordo Quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, le suddette risorse, saranno trasferite alla Regione Abruzzo, in un’unica soluzione, previa comunicazione ad INAIL, per il tramite della Segreteria della Conferenza delle Regioni, dell’avvenuta emanazione del rispettivo avviso pubblico;

Considerato, altresì, che:

- il presente Avviso pubblico sarà emanato a cura del Servizio Occupabilità e Lavoro, di concerto con il Servizio Formazione e Apprendimento Permanente, del Dipartimento Lavoro-Sociale;

-la Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è la Dott.ssa Antonella Azzariti, Dirigente del Servizio Occupabilità e Lavoro DPG020, del Dipartimento Lavoro-Sociale.

Dato atto che:

- si è provveduto a predisporre l’avviso pubblico denominato “*AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA INAIL E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME*” (**All.1** – parte integrante e sostanziale del presente atto);

-nell’ambito dell’Accordo quadro di collaborazione tra l’Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’avviso è rivolto alla concessione di finanziamenti per progetti di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a favore di imprese coinvolte nella realizzazione di appalti finanziati con il PNRR;

-per l’attuazione del presente Avviso sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad € 335.994,00, interamente finanziate dall’Inail, a valere sul bilancio regionale 2024-2026;

- La Regione Abruzzo si riserva di integrare le suddette risorse con eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili, previa deliberazione di Giunta;

Considerato che:

- i Destinatari degli interventi formativi sono i lavoratori e i preposti coinvolti nella realizzazione delle opere oggetto dei diversi cantieri interessati nella esecuzione di alcune attività ricomprese nel PNRR, che fanno riferimento ad uno dei seguenti codici ATECO:

- _ Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi;

- _ Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature;
- _ Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
- _ Costruzione di edifici;
- _ Ingegneria civile;
- _ Lavori di costruzione specializzati;
- formativo dovrà essere articolato tenendo conto del Catalogo degli interventi formativi di cui all'allegato 1 dell'Accordo quadro di collaborazione tra l'Inail e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, composto da specifici moduli aventi standard comuni in termini di obiettivi, contenuti, durata e metodologie, a garanzia di qualità e uniformità territoriale, di carattere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni 21 dicembre 2011 che stabiliscono puntualmente i contenuti della formazione obbligatoria per le figure del sistema previdenziale, tra le quali i lavoratori e i preposti;

Dato atto che:

- il Dirigente del Servizio Lavoro e Occupabilità, competente nella materia trattata nella presente proposta; ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i., apponendo la sua firma sul presente provvedimento;

- il Direttore del Dipartimento Lavoro – Sociale ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i., apponendo la sua firma sul presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate di:

1. **approvare** il Documento “*AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA INAIL E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME*” (**All.1** – parte integrante e sostanziale del presente atto);
1. **dare mandato** al competente Servizio Occupabilità e Lavoro di adottare gli atti conseguenti a quanto disposto al punto 1;
2. **dare mandato** al Dirigente del Servizio Occupabilità e Lavoro di porre in essere gli adempimenti necessari per la pubblicazione, entro il primo semestre 2024, dell'Avviso pubblico di finanziamento di programmi di formazione a carattere aggiuntivo così come declinati nel Catalogo degli interventi formativi composti da specifici moduli, di cui all'allegato 1 all'Accordo Quadro di collaborazione tra

l'Inail e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

3. **dare mandato** al Servizio Occupabilità e Lavoro di provvedere a richiedere ad Inail, per il tramite della Segreteria della Conferenza delle Regioni, il trasferimento delle risorse finanziarie pari ad € 335.994,00, all'avvenuta emanazione del presente Avviso pubblico;
 4. **dare atto** che il presente Avviso Pubblico trova copertura nei capitoli n. 43084/1, in entrata e n. 53084/1, di spesa, con la seguente denominazione "*Accordo Quadro di collaborazione tra INAIL e Regioni*", del Bilancio della Regione Abruzzo, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 168, del 08/03/2024, per un importo complessivo pari ad € 335.994,00;
 5. **dare atto** che la Regione Abruzzo si riserva di integrare le suddette risorse con eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili, previa deliberazione di Giunta;
7. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sui siti web www.regione.abruzzo.it e www.selfi.regione.abruzzo.it.



**DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG020 SERVIZIO OCCUPABILITA' E LAVORO
DPG020005 UFFICIO CRISI AZIENDALI**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Gabriella Toscano
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Renzo Iride
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPG020 SERVIZIO OCCUPABILITA' E LAVORO
Antonella Azzariti
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
Renata Durante
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A06 Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato); Ricerca industriale; Lavoro.
Tiziana Magnacca
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Allegato 1 .pdf

Impronta 023A9A5438C3C4F3D304C8E292DDB92B11A5A9AFD60B5A845AE8C1F65BE84E05



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG020 SERVIZIO OCCUPABILITA' E LAVORO
DPG020005 UFFICIO CRISI AZIENDALI**

(Firmato digitalmente da)
EMANUELE IMPRUDENTE
PRESIDENTE

Data: 09/05/2024 18:26:37
Nr. di serie certificato: 8796036549039026569

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 09/05/2024 18:40:28
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 252 del 09.05.2024

Allegato 1

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-05-20/allegato-1-1.pdf>

Hash: a2edf72323f1985b641c74bd4ede4023



**DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG020 SERVIZIO OCCUPABILITA' E LAVORO
DPG020005 UFFICIO CRISI AZIENDALI**

DGR n. 253 del 09/05/2024

OGGETTO: COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE POLITICHE DEL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2023, N. 57, CHE HA MODIFICATO L'ART. 16, DELLA L.R. 16 SETTEMBRE 1998, N. 76 - PRESA D'ATTO DELLA RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DELLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO AI FINI DELLA NOMINA DEI COMPONENTI E DEI RAPPRESENTANTI NELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	09/05/2024	
Presidente:	EMANUELE IMPRUDENTE	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	ASSENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG020 SERVIZIO OCCUPABILITA' E LAVORO
DPG020005 UFFICIO CRISI AZIENDALI

OGGETTO: COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE POLITICHE DEL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 5, DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2023, N. 57, CHE HA MODIFICATO L'ART. 16, DELLA L.R. 16 SETTEMBRE 1998, N. 76 - PRESA D'ATTO DELLA RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DELLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO AI FINI DELLA NOMINA DEI COMPONENTI E DEI RAPPRESENTANTI NELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO.

CONSIDERATO CHE

-L'art. 4 - comma 1 - lett. b) del D.lgs. n. 469 del 23.12.1997, recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59", prevedeva "la costituzione di una commissione regionale permanente tripartita".

-L'art. 4 - comma 2 - della Legge Regionale n. 76 del 16.09.1998, avente ad oggetto "Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego", prevedeva - in attuazione del citato art. 4 del D.lgs. n. 469/1997 - la costituzione della "Commissione regionale permanente tripartita, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle Politiche del lavoro di competenza regionale" e ne definiva la composizione.

-L'art. 34 del D.lgs. n. 150 del 14.09.2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ha disposto l'abrogazione espressa del D.lgs. n. 469 del 23.12.1997 e, quindi, anche della citata disposizione che prevedeva "la costituzione di una commissione regionale permanente tripartita".

-Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 267 del 28 aprile 2016, al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività concertativa con le parti sociali sul territorio regionale, veniva costituita una Commissione Regionale quale sede concertativa con le parti sociali, in materia di politiche del lavoro, servizi per il lavoro, orientamento e formazione professionale, di interventi mirati di

sostegno all'occupazione e di politiche dell'istruzione, denominata "Commissione Regionale per le politiche del Lavoro".si precisava che per effetto dell'abrogazione del decreto legislativo del 23.12.1997, n. 469, "di fatto, si intendono tacitamente abrogate anche le disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. 16.09.1998, n. 76".

-Successivamente la L.R. n. 6/2022 disponeva l'abrogazione della L.R. n. 76/1998 (espressamente stabilita al punto 360 dell'allegato A) e, in secondo tempo, l'art. 12 - comma 2 - della L.R. 17.05.2022 n. 8 stabiliva la reviviscenza della L.R. n. 76/1998 nel testo vigente alla data del 21 aprile 2022, contestualmente all'abrogazione del punto 360 dell'allegato A della citata L.R. n. 6/2022.

CONSIDERATO CHE

-Con la D.G.R. n. 297 del 29 marzo 2006 veniva costituito il CICAS, ovvero, Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore, quale organismo di concertazione a livello regionale con il compito di analizzare, in modo particolare, le difficoltà occupazionali connesse a stati di crisi aziendali o settoriale e in particolare nella gestione e concessione delle risorse assegnate alla Regione per interventi di sostegno al reddito in deroga alla normativa vigente.

-Nel 2009, essendo divenuti strutturali gli ammortizzatori in deroga, con l'estensione dei benefici alla maggioranza dei lavoratori e dei datori di lavoratori, il Comitato fu rinnovato con D.G.R. n. 45 del 14 febbraio 2009 e integrato con la partecipazione anche delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale (industria, artigianato, commercio ed agricoltura) e con la presenza di un rappresentate della Direzione regionale INPS e della Direzione regionale del lavoro, oltre ad ulteriori soggetti individuati dal Presidente. L'ultimo rinnovo è stato effettuato con la D.G.R. n. 419 del 15 luglio 2019.

-A seguito della riforma del mercato del mercato del lavoro, la Regione Abruzzo, attraverso il Dipartimento Lavoro e Sociale (DPG), definisce, in deroga alla normativa nazionale, i soli interventi di sostegno al reddito per i lavoratori licenziati da imprese ubicate nell'Area di Crisi Industriale Complessa "Val Vibrata, Valle del Tronto Piceno", per la concessione della mobilità in deroga ai sensi di quanto disposto dall'art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria (cigs) per le imprese sempre ubicate nella richiamata area di crisi complessa, secondo le disposizioni dell'art. 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE:

-Al fine di ottimizzare le attività di concertazione con le Parti Sociali in capo alla Commissione regionale per le politiche del lavoro e al Comitato di Intervento per le crisi aziendali e di Settore (CICAS), in materia di lavoro per la programmazione delle politiche del lavoro, sostegno all'occupazione e degli interventi in materia di orientamento e formazione professionale e tenuto conto altresì che, i componenti della richiamata Commissione e del CICAS sono i rappresentanti delle organizzazioni datoriali sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, il Dipartimento lavoro-Sociale, ha predisposto una proposta di revisione dell'art. 16, della L.R. 76/98, unificando in una unica commissione le attività di concertazione in materia di lavoro, acquisendo, per le vie brevi, anche il parere del Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio regionale dell'Abruzzo, recepita dal Consiglio regionale nella legge regionale del 28 novembre 2023, n. 57, all'articolo 5.

-La Commissione può proporre iniziative volte a favorire l'attuazione di principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

RICHIAMATA la L.R. 28/11/2023, art. 5, che prevede:

Art. 5 Modifiche alla L.R. 76/1998.

1. L'articolo 16 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 76 (Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego) è sostituito dal seguente:

"Art. 16 - (Commissione regionale per le politiche del lavoro)

1. La Commissione regionale per le politiche del lavoro è composta da:

a) il Componente della Giunta regionale preposto al Lavoro o suo delegato, con funzione di Presidente;

b) n. 6 componenti effettivi designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

c) n. 6 componenti effettivi designati dalle Associazioni dei Datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

d) la Consigliera di Parità, nominata ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche;

e) un rappresentante della Direzione Regionale INPS, in relazione alle tematiche trattate, previa convenzione.

2. Alle riunioni della Commissione sono invitati, altresì, tre rappresentanti delle Associazioni dei disabili maggiormente rappresentative in campo regionale dei quali uno per i minorati fisici, uno per i minorati psichici e uno per i minorati sensoriali. Alle riunioni partecipa, altresì, un rappresentante designato dalle Associazioni generali della Cooperazione legalmente riconosciute, in qualità di osservatore permanente.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, in relazione alle tematiche trattate, la Commissione può avvalersi, previo accordo, della collaborazione di Anpal Servizi S.p.A..

4. Il Presidente ha facoltà di individuare e convocare ogni altro Assessore e/o struttura regionale avente competenza in relazione alle tematiche trattate, nonché altri soggetti esterni, esperti, portatori di peculiari competenze professionali, che possano fornire utili contributi alle materie di competenza.

5. Ai lavori della Commissione partecipano il Direttore del Dipartimento competente in materia di lavoro ed i Dirigenti competenti in relazione ai temi trattati.

6. Nelle designazioni dei componenti di cui al comma 1 e nell'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 2, sono altresì individuati, per ciascun titolare, i rispettivi supplenti.

7. Sulla base delle designazioni formulate, il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto alla nomina dei componenti della Commissione.

8. La Commissione ha una durata massima effettiva pari a quella della Legislatura regionale e, nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento della successiva, resta in carica in regime di proroga.

9. Fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 15, costituiscono, in particolare, oggetto di concertazione le proposte della Giunta regionale per la definizione degli indirizzi per la programmazione delle politiche del lavoro, sostegno all'occupazione e degli interventi in materia di orientamento e formazione professionale.

10. La Commissione, inoltre, interviene per:

a) analizzare le difficoltà occupazionali connesse a stati di crisi aziendali, di settore e/o territoriali;

b) formulare pareri e proposte in relazione a piani e programmi di intervento sostenuti da risorse comunitarie, nazionali e regionali, al fine di rimuovere o contenere gli effetti negativi degli stati di crisi e favorire il reinserimento occupazionale di lavoratori sospesi o licenziati;

c) formulare pareri e proposte per la ricerca e l'attuazione di modalità garantite di transizione attiva nei confronti dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro e titolari di rapporti precari;

d) definire, ove previsto dalla normativa nazionale e nelle competenze assegnate alla Regione, i destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in deroga alla normativa vigente, l'utilizzo dei medesimi trattamenti e il riparto tra le situazioni di crisi occupazionali, aziendali, settoriali e/o territoriali, presenti sul territorio regionale.

11. Il funzionamento della Commissione è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla medesima. Essa ha sede presso il Dipartimento competente in materia di lavoro della Giunta regionale, che ne cura le funzioni di Segreteria.

12. Presso il Dipartimento di cui al comma 11 sono assicurati spazi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni della Consiglieria di Parità.

13. La partecipazione alle sedute della Commissione non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione Abruzzo.

14. La composizione della Commissione, ai sensi del presente articolo, è definita dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto."

2. Gli [articoli 17 e 18 della L.R. 76/1998](#) sono abrogati.

3. L'espressione "Commissione tripartita regionale" ovunque ricorra nella [L.R. 76/1998](#) e nelle altre leggi regionali è sostituita dalla seguente: "Commissione regionale per le politiche del lavoro".

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche apportate all'[articolo 16 della L.R. 76/1998](#) dal presente articolo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, si provvede ad adeguare la composizione della Commissione alle disposizioni del presente articolo.

5. Nella prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente articolo, la Commissione adegua il proprio regolamento alle disposizioni del presente articolo [...]"

PRESO ATTO CHE, per la definizione dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali, si conviene di confermare i criteri già approvati nei passati provvedimenti e segnatamente nella Delibera di Giunta Regionale del 28 aprile 2016, n. 267;

CONSIDERATO CHE, con riferimento a quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 57/2023, Il Dipartimento lavoro – Sociale, ha provveduto a richiedere:

-all'Ispettorato Interregionale del Lavoro, l'elenco delle Associazioni delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;

-all'INPS, Direzione Regionale dell'Aquila, la designazione del proprio rappresentante e ad inviare una bozza della convenzione da stipulare, (art. 16 comma 1, lett. e) come modificato dall'Art. 5 della L.R. 57/2023);

-alle Associazioni dei disabili maggiormente rappresentative in campo regionale dei quali uno per i minorati fisici, uno per i minorati psichici e uno per i minorati sensoriali in qualità invitati, la designazione dei 3 rappresentanti;

-alle Associazioni generali della Cooperazione legalmente riconosciute, in qualità di osservatore permanente, la designazione di un rappresentante designato;

-ad Anpal Servizi s.p.a. -dal 01/03/2024, denominata “*Sviluppo Italia lavoro S.p.A.*”, ai sensi del DPCM 230/2023- la designazione di un rappresentante;

RITENUTO di confermare che:

- per i 6 (sei) componenti effettivi designati dalle Associazioni dei Datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, gli stessi, come già stabilito nei precedenti provvedimenti e nella D.G.R. n. 267 del 28 aprile 2016, di pari oggetto, sono stati così individuati:

- n. 2 per il settore industria; n. 1 per il settore artigianato; n. 1 per il settore agricoltura; n. 2 per il settore terziario incluso commercio.

-l'individuazione delle Organizzazioni sindacali e dei Datori di lavoro più rappresentativi a livello regionale, è effettuata, per le prime, sulla base del numero degli iscritti, costituiti, rispettivamente, dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e, per i secondi, dalle imprese;

-i dati relativi alla maggiore rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei Datori di lavoro, sono stati individuati attraverso la sola rilevazione del numero degli iscritti, così come comunicati dalla Direzione Territoriale del Lavoro dell'Aquila.

-l'individuazione della consistenza associativa, riferita al totale degli iscritti per ciascuna OO.SS./Associazione datoriale, il parametro cui rapportare proporzionalmente la ripartizione dei componenti della Commissione, operando arrotondamenti per eccesso o per difetto, rispettivamente

all'unità inferiore o superiore, qualora vi sia un risultato decimale nel calcolo;

-qualora i risultati decimali sono inferiori a 0,50 per tutte le Associazioni appartenenti allo stesso settore di attività, sono stati presi in considerazione i risultati decimali più alti, al fine di conseguire il numero di rappresentanti previsti in seno alla Commissione;

DATO ATTO che:

-con nota prot. 0001955, del 03/01/2024, il Dipartimento Lavoro-Sociale ha provveduto a richiedere all'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma (IIL) i dati relativi alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, al fine di definire il numero dei rispettivi componenti in seno alla Commissione in parola;

-con la nota prot. 4214 del 07/03/2024, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro dell'Aquila (ns. prot. 0102438 del 08/03/2024) il suddetto Ispettorato Territoriale del Lavoro ha fornito i dati relativi alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

PRESO ATTO che sulla base dei dati forniti dall'Ispettorato Territoriale del lavoro, sono state redatte due tabelle - che si allegano al presente atto - riguardanti la rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (tabella A) e delle Associazioni dei datori di lavoro (tabella B), nelle quali è stato individuato il numero dei componenti spettanti alle medesime, come di seguito specificato:

ORGANIZZAZIONE SINDACALE LAVORATORI	NUMERO COMPONENTI
CGIL ABRUZZO	1
CISL ABRUZZO E MOLISE	2
UIL ABRUZZO	2
UGL ABRUZZO	1
ASSOCIAZIONE DATORIALE	NUMERO COMPONENTI
CONFINDUSTRIA	1
ANCE	1
CNA	1
CONFAGRICOLTURA	1
CONFCOMMERCIO	1
CONFESERCENTI	1

Dato atto che:

- il Dirigente del Servizio Lavoro e Occupabilità, competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata;
- il Direttore del Dipartimento Lavoro – Sociale ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i., apponendo la sua firma sul presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente,

DELIBERA

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa di:

1.di prendere atto che, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 28 novembre 2023, n. 57, art. 5, che ha modificato ed integrato l’art. 16 della L.R. 16 settembre 1998, n. 76 è costituita la “*Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro*” quale sede concertativa con le parti sociali, per la definizione degli indirizzi per la programmazione delle politiche del lavoro, sostegno all'occupazione e degli interventi in materia di orientamento e formazione professionale, dando atto altresì che:

-La Commissione, inoltre, interviene per:

- a) analizzare le difficoltà occupazionali connesse a stati di crisi aziendali, di settore e/o territoriali;
- b) formulare pareri e proposte in relazione a piani e programmi di intervento sostenuti da risorse comunitarie, nazionali e regionali, al fine di rimuovere o contenere gli effetti negativi degli stati di crisi e) favorire il reinserimento occupazionale di lavoratori sospesi o licenziati;
- c) formulare pareri e proposte per la ricerca e l'attuazione di modalità garantite di transizione attiva nei confronti dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro e titolari di rapporti precari;
- d) definire, ove previsto dalla normativa nazionale e nelle competenze assegnate alla Regione, i destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in deroga per le imprese ai sensi dell’art. 44, comma 11-bis del D. Lgs. 148/2015 ubicate nell’Area di Crisi Industriale Complessa Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno e, ai sensi dell’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, in favore dei lavoratori licenziati da imprese con unità operative sempre ubicate nell’Area di Crisi Industriale Complessa Val Vibrata-Valle del

Tronto Piceno; l'utilizzo dei medesimi trattamenti e il riparto tra le situazioni di crisi occupazionali, aziendali, settoriali e/o territoriali, presenti sul territorio regionale;

-La Commissione può proporre iniziative volte a favorire l'attuazione di principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

2. di stabilire che la suddetta Commissione, confermando quanto già disposto dalla Delibera di Giunta Regionale del 28 aprile 2016, n. 267 - presieduta dal Componente la Giunta Regionale preposto al Lavoro, o suo delegato - è così composta:

a) n. 6 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori:

ORGANIZZAZIONE SINDACALE LAVORATORI	NUMERO COMPONENTI
CGIL ABRUZZO	1
CISL ABRUZZO E MOLISE	2
UIL ABRUZZO	2
UGL ABRUZZO	1

B) n. 6 rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro:

ASSOCIAZIONE DATORIALE	NUMERO COMPONENTI
CONFINDUSTRIA	1
ANCE	1
CNA	1
CONFAGRICOLTURA	1
CONFCOMMERCIO	1
CONFESERCENTI	1

c) la Consigliera di Parità, nominata ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i;

d) n.1, uno, rappresentante della Direzione Regionale INPS, in relazione alle tematiche trattate, previa convenzione, da approvare con successivo atto giuntale, con il quale si provvederà ad individuare anche il componente;

e) inoltre partecipano: quali invitati, n. 3 (tre) rappresentanti delle Associazioni dei disabili maggiormente rappresentative in ambito regionale: 1 (uno) per i minorati fisici, 1 (uno) per i minorati psichici, 1 (uno) per i minorati sensoriali;

f)n. 1 (uno) rappresentante delle Associazioni generali della Cooperazione legalmente riconosciute, in qualità di osservatore permanente;

g) ogni altro Assessore e/o struttura regionale, avente competenza in relazione alle tematiche trattate, nonché ulteriori altri soggetti in grado di fornire utili contributi alla discussione delle problematiche esaminate che potranno essere individuati e convocati dal Presidente o dal facente funzioni;

stabilendo altresì che:

- per lo svolgimento delle sue funzioni, in relazione alle tematiche trattate, la Commissione può avvalersi, previo accordo, della collaborazione di Anpal Servizi S.p.A. (dal 01/03/2024, denominato "Sviluppo Italia lavoro S.p.A.", DPCM 230/2023);

- nella designazione dei componenti e dei rappresentanti sono individuati, per ciascun titolare, i rispettivi supplenti;

3. di disporre che le funzioni di segreteria saranno assicurate dal Responsabile dell'Ufficio "*Crisi Aziendali*" del Servizio "*Occupabilità e Lavoro*" – DPG020 - del Dipartimento Lavoro – Sociale, competente in materia e appositamente individuato dal Direttore Regionale;

4. di precisare che:

- a seguito della ricezione delle comunicazioni inerenti i nominativi dei suddetti rappresentanti in seno alla Commissione in oggetto e comunque preliminarmente all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità e di inconferibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013, il Dipartimento Lavoro - Sociale provvederà a predisporre il Decreto di nomina della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro, da sottoporre alla sottoscrizione del Presidente della Giunta Regionale;

- la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro ha una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e, nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento della successiva, resta in carica in regime di proroga;

- il funzionamento della Commissione sarà disciplinato da apposito regolamento che quest'ultima adotta nel corso della prima riunione di insediamento;

- la partecipazione alle sedute non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione Abruzzo;

- alle sedute della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro non potranno essere ammessi ulteriori rappresentanti;

5. di **pubblicare** il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sui siti www.regione.abruzzo.it e www.selfi.regione.abruzzo.it .

6. di **disporre** la trasmissione del presente atto:

- al Componente la Giunta regionale preposto al Lavoro;
- alla Consigliera di Parità;
- alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- alle Associazioni dei datori di lavoro;
- alla Direzione regionale INPS;
- alle Associazioni dei disabili;
- alle Associazioni generali della Cooperazione;
- alla società “Sviluppo Italia lavoro S.p.A”;



**DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG020 SERVIZIO OCCUPABILITA' E LAVORO
DPG020005 UFFICIO CRISI AZIENDALI**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Gabriella Toscano
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Renzo Iride
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPG020 SERVIZIO OCCUPABILITA' E LAVORO
Antonella Azzariti
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
Renata Durante
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A06 Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato); Ricerca industriale; Lavoro.
Tiziana Magnacca
(Firmato digitalmente)



**DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG020 SERVIZIO OCCUPABILITA' E LAVORO
DPG020005 UFFICIO CRISI AZIENDALI**

A pag. 9, nel deliberato, al primo punto elenco del capoverso introdotto da "4.di precisare che:" DELE "preliminarmente all'acquisizione", ADDE "previa acquisizione". N. 2 postille approvate dalla Giunta regionale. La Segretaria della Giunta Regionale Avv. Daniela Valenza



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG020 SERVIZIO OCCUPABILITA' E LAVORO
DPG020005 UFFICIO CRISI AZIENDALI**

(Firmato digitalmente da)
EMANUELE IMPRUDENTE
PRESIDENTE

Data: 09/05/2024 18:26:14
Nr. di serie certificato: 8796036549039026569

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 09/05/2024 18:40:07
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. DPC032/142**del 09/05/2024**

DIPARTIMENTO	Dipartimento Territorio e Ambiente
SERVIZIO	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO	Demanio Marittimo
OGGETTO	Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese – Ordinanza Balneare 2024: Rettifica di quanto disposto all’art. 1, comma 2, lett. e), giusta D.D. n.DPC032/140 dell’8.4.2024.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI**

- il D.P.R. 616/77 in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali ed il D. Lgs. 31.03.1998, n. 112 recante norme sul conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n° 59, nonché la L.R. 23.12.1999, n. 135, attuativa del Decreto Legislativo;
- le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale Demanio Marittimo e dei Porti nn.10, 12, 22 serie 1, Titolo Demanio Marittimo, datate rispettivamente 07.05.1994, 20.05.1994 e 10.04.1995;

PRESO ATTO

- della Direttiva 2006/7/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 15/02/2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed il D. Lgs. n. 116 del 30/05/2008 di Attuazione della Direttiva 2006/7/CE;
- del D.P.R. n°470 in data 08.06.1982 e ss.mm.ii., recante disposizioni relative alla qualità delle acque di balneazione;
- del Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;
- della Legge del 05.02.1992 n.104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;
- della Legge del 04.12.1993 n.494 e ss.mm.ii. recante disposizione per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

**DATO ATTO
CHE**

- la Legge Regionale 17.12.1997, n. 141 e ss.mm.ii., disciplina l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;
- l’articolo 1 della L.R. n°6 del 14.02.2024 modifica l’articolo 16 della L.R. 141/97;

- l'articolo 26 comma 11 della L.R. n°4 del 25.01.2024 modifica l'articolo 4 e 9 della L.R. 141/97;

CONSIDERATA la necessità di emanare annualmente disposizioni relative all'uso delle spiagge e del mare, con riferimento alle attività turistico-balneari ed alle attività connesse, svolte nell'ambito della Regione Abruzzo, che garantiscano l'uniformità dell'uso del demanio marittimo lungo tutta la costa regionale, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;

RITENUTO pertanto che le disposizioni inerenti la stagione balneare ai fini della balneabilità delle acque della Regione Abruzzo che verranno deliberate dalla Giunta Regionale e che saranno oggetto di apposite Ordinanze da parte dei Sindaci dei Comuni costieri, costituiscono obbligo per le imprese balneari, per quanto di loro competenza, in particolare in relazione agli obblighi derivanti dagli adempimenti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico (cittadini-utenti) rispetto alla qualità delle stesse acque di balneazione, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 attuativo del D.lgs. n. 116/08;

RICHIAMATE

- la determinazione dirigenziale n°DPC032/156 del 31.05.2023 di adozione del Protocollo di Sostenibilità delle Spiagge del litorale abruzzese, per il raggiungimento dei 17 GOALS della *Sustainable Development*;
- la determinazione dirigenziale n.70 del 5/03/2024, emanata in continuità all'approvazione dell'Ordinanza Balneare 2023, di **adozione** dell'Ordinanza Balneare 2024 con i relativi allegati (all. 1 Procedimento partecipato di consultazione pubblica e All. 2 ORDINANZA BALNEARE 2024);
- la determinazione dirigenziale n. DPC032/104 dell'8.4.2024 di **approvazione** dell'Ordinanza Balneare 2024 con relativi allegati (all. 1 Procedimento partecipato di consultazione pubblica osservazione e controdeduzioni, All. 2 ORDINANZA BALNEARE 2024);

CONSIDERATA la nota della Direzione marittima di Pescara, giusto prot. n. RA/176067/24 del 30-04-2024, avente ad oggetto: *“Trasmissione Ordinanza balneare 2024 giusta Determina Dirigenziale n°DPC032/104 del 08.04.2024 “Ordinanza balneare 2024” con la quale l'autorità marittima ha ritenuto necessario svolgere ulteriori osservazioni all'Ordinanza Balneare 2024, articolo 1 comma 2 lettera e), al fine di coerenza con quanto disposto dall'Ordinanza di Sicurezza 2024;*

RAVVISATA la necessità di **rettificare** quanto disposto dall'art. 1, comma 2 lett.e) dell'Ordinanza Balneare 2024, giusta D.D. n. DPC032/104 dell'8.4.2024 All.2, come di seguito: *“i concessionari, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, devono comunque garantire la propria attività almeno dal 1 giugno al 31 agosto; in caso di documentata impossibilità all'esercizio dell'attività è prescritto l'impegno a mantenere l'arenile in stato di decoro secondo quanto stabilito nel successivo art. 4, comma 1, lettera a) ed installare idonea segnaletica secondo quanto disciplinato dall'articolo 8 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare 2024 a carico delle Autorità Marittime territorialmente competenti. La mancanza del servizio di assistente bagnanti non costituirà, in tutti i casi, presupposto per l'esercizio della sola elioterapia;*

PRESO ATTO dell'Ordinanza Balneare 2024, con cui è stata recepita l'osservazione di cui alla nota prot. n. RA/176067/24 del 30-04-2024, e conseguentemente di rettifica con quanto disposto all'art. 1, comma 2, lett. e), giusta D.D. n°DPC032/140 dell'8.4.2024, giusto Allegato 2 alla presente determinazione;

RICHIAMATI gli ulteriori provvedimenti che la Giunta Regionale approva annualmente:

- l'elenco delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento precedente e la relativa classe di appartenenza;

- l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi, per le quali è stato disposto il divieto permanente di balneazione;
- l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per morivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione;
- l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali), nonché ulteriori disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all'ARTA, ai Comuni ed agli Enti Gestori del Servizio Idrico;

CONSIDERATA la D.R.G. 147 del 11.03.2020 recante "Dipartimento Territorio-Ambiente – approvazione del nuovo assetto organizzativo" con la quale le competenze dell'ex Servizio DPH004 in materia di DEMANIO MARITTIMO sono state attribuite al Dipartimento "Territorio e Ambiente" – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032;

DATO ATTO CHE per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni delle normative in materia, in particolare le norme contenute nel Piano Demaniale Marittimo Regionale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 20/4 del 15.02.2015 nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime;

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

CONSTATATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e la sua conformità alla vigente legislazione;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DI RETTIFICARE le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. e), giusta Osservazione proposta dalla Direzione Marittima di Pescara prot. n. RA/176067/24 del 30-04-2024 *dell'Ordinanza Balneare 2024 approvata - Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese*, giusta determina dirigenziale n°DPC032/140 dell'8/4/2024;

DI APPROVARE il contenuto dell'Ordinanza Balneare 2024 come da (All. 2) che forma parte integrante della presente Determinazione;

DI TRASMETTERE La presente determinazione ai Comuni costieri, alla Direzione Marittima di Pescara, alla Capitaneria di Porto di Ortona, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova e di Vasto, alle Associazioni di categoria e alle Associazioni Ambientaliste maggiormente rappresentative sul territorio;

DI DARE MANDATO Al Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Demanio Marittimo di provvedere alla pubblicazione dell'apposita determina sul BURAT, sul sito Web Sezione "Amministrazione Trasparente" e "Avvisi" della Regione Abruzzo ai sensi della normativa vigente.

L'Estensore
Ufficio Demanio Marittimo
Dott. Marco D'Alessandro
(f.to elettronicamente)

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Demanio Marittimo
Arch. Ph.D Laura Antosa
(f.to elettronicamente)

Il DIRIGENTE del Servizio
Pianificazione Territoriale e
Paesaggio
Dario Ciamponi

Allegati per DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. DPC032/142 del 09/05/2024

Allegato 2

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-05-20/all-2-rettifica-approvazione-ordin>

Hash: c7329e83bb21a4f9c436627dafd99775

**GIUNTA REGIONALE**

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA

DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - PESCARA

Via Catullo 2 - Pescara - C.A.P. 65127 - C.F. 80003170661 - ☎ (085) 65341 - 📠 (085) 691700

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.itPratica n° **PE/C/412****DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO
DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO****AVVISO DI PUBBLICAZIONE****Ditta richiedente: AVIO CLUB ELICE****IL DIRIGENTE:**

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTO la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

VISTO la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto L.gsl. del 31 marzo 1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali";

VISTO la L.R. 8 febbraio 2005 n. 6, "Disposizione finanziaria per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo";

VISTO la Circolare Direttoriale 13 maggio 2003 n. 6006, "Gestione del Demanio idrico di cui all'art. 86 del Decreto L.gsl. 112/1998, modalità di introito dei proventi derivanti dall'uso del Demanio idrico e destinazione d'uso su appositi capitoli di entrata";

VISTO la Circolare Direttoriale 15 giugno 2004 n. 8646, "Istruzione sul rilascio di autorizzazioni intorno alle opere idrauliche e delle concessioni di pertinenza";

VISTO la nota 2123 PA 5/10 in data 3 marzo 2010 della SE-AVVOCATURA REGIONALE, con la quale conferma l'affidamento di concessioni di beni demaniali con procedure di gara o di evidenza pubblica;

VISTO il pronunciamento del Garante per la Concorrenza del Mercato in data 3 dicembre 2008;

VISTO la Direttiva emanata dalla Regione con Delibera di Giunta n. 342 del 03.05.2010 e pubblicata nel B.U.R.A. n. 34 del 26.05.2010, riguardante indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi del comma 4 dell'art. 92 della L.R. n. 7/03;

VISTO la L.R. 10 gennaio 2012 n. 1, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione Abruzzo";

VISTO il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22 "Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91, 92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e aree demaniali, e, modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto n. 13/08/07 n. 3/Reg.";

VISTA la domanda di richiesta di concessione dell'area demaniale di pertinenza idraulica sita in sponda Sinistra del Fiume Fino in agro dei Comuni di Elice (PE) e di Picciano (PE), da adibire ad uso campo di volo per velivoli ultraleggeri a fronte delle part. lle nn. 569,974,971,1019,1020,917,964,655,648,699,658 dei fogli di mappa n. 12 e 2 della superficie complessiva di mq. 6800 circa, presentata dalla ditta Avio Club Elice acquisita al protocollo di questo Servizio al n. RA/0165585/24 del 22/04/2024;

RENDE NOTO

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare in concessione l'area demaniale sita in sponda Sinistra del Fiume Fino in agro dei Comuni di Elice e Picciano (PE), della superficie di mq. 6800 circa, a fronte delle part. lle nn. 569,974,971,1019,1020,917,964,655,648,699,658 dei fogli di mappa n. 12 e 2, per un periodo di anni 5 (cinque), al canone annuo di **983,96 (euro novecentottantatre/96)** con l'obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall'Amministrazione regionale nell'atto di concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara – Ufficio di Pescara, sito in Via Catullo n.2, per il periodo di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web della Regione Abruzzo;
2. per informazioni è possibile contattare il Funzionario Ing. Mario Cerasoli, presso il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara al n. 085.9181122;

DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per il rinnovo della concessione sopra citata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), per la durata di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi;

INVITA

coloro che fossero interessati e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec: dpe015@pec.regione.abruzzo.it, ovvero servizio di posta raccomandata a.r. alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara, Via Catullo n. 2 – 65127 Pescara, entro la data di scadenza perentoria fissata sull'avviso pubblicato sul sito web della Regione, la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria o all'espletamento di comparazione tramite successiva procedura negoziata, al fine di selezionare la proposta che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene demaniale in questione, intendendo con ciò, quella che offre il maggior rialzo del canone di concessione posto a base, come previsto dalle direttive emanate con il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22.

Altresì si rappresenta che l'eventuale negoziazione comparativa si svolgerà attraverso l'uso di un sistema telematico, conforme all'art. 40 D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi della presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni con i concorrenti.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Vacante

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Vittorio Di Biase)

Firmato digitalmente

**GIUNTA REGIONALE****DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**
DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA
UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI

Via Catullo 2 - 65127 Pescara - C.F. 80003170661 - ☎ 085.9181101
PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

Pratica n° PE/C/536

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO**AVVISO DI PUBBLICAZIONE**

Ditta richiedente: COMUNE DI SPOLTORE

IL DIRIGENTE:

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, “Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto L.gsl. del 31 marzo 1998 n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali”;

VISTA la L.R. 8 febbraio 2005 n. 6, “Disposizione finanziaria per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo”;

VISTA la Circolare Direttoriale 13 maggio 2003 n. 6006, “Gestione del Demanio idrico di cui all’art. 86 del Decreto L.gls. 112/1998, modalità di introito dei proventi derivanti dall’uso del Demanio idrico e destinazione d’uso su appositi capitoli di entrata”;

VISTA la Circolare Direttoriale 15 giugno 2004 n. 8646, “Istruzione sul rilascio di autorizzazioni intorno alle opere idrauliche e delle concessioni di pertinenza”;

VISTO la Direttiva emanata dalla Regione con Delibera di Giunta n. 342 del 03.05.2010 e pubblicata nel B.U.R.A. n. 34 del 26.05.2010, riguardante indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi del comma 4 dell’art. 92 della L.R. n. 7/03;

VISTA la L.R. 10 gennaio 2012 n. 1, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione Abruzzo”;

VISTO il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22 “Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91, 92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e aree demaniali, e, modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto n. 13/08/07 n. 3/Reg.”;

VISTA la domanda di concessione dell’area demaniale di pertinenza idraulica sita in sponda sinistra del fiume Pescara in agro del Comune di Spoltore (PE), da adibire ad uso *pubblico* a fronte delle part. lle nn. 63 e 91 del foglio di mappa n. 37, della superficie complessiva di 2230 m² circa, presentata dalla Comune di Spoltore acquisita al protocollo dell’Ente in D.Cericola

RENDE NOTO

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare in concessione l'area demaniale sita in sponda sinistra Pescara in agro del Comune di Spoltore (PE), da adibire ad uso *pubblico*, (messa in sicurezza permanente e chiusura definitiva della discarica dismessa per rifiuti urbani in loc. S. Teresa) di a fronte delle part. lle nn. a fronte delle part. lle nn. 63 e 91 del foglio di mappa n. 37, della superficie complessiva di 2230 m² circa, per un periodo di anni 19 (diciannove), al canone annuo di € **333,50 (euro trecentotrentatre/50)**, con l'obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall'Amministrazione Regionale nell'atto di concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara – Ufficio di Pescara, sito in Via Catullo n.2, per il periodo di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web della Regione Abruzzo;
2. per informazioni è possibile contattare il Funzionario Ing. Mario Cerasoli, presso il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara al n. 085.9181122;

DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per il rinnovo della concessione sopra citata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), per la durata di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi;

INVITA

coloro che fossero interessati e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec: dpe015@pec.regione.abruzzo.it, ovvero servizio di posta raccomandata a.r. alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara, Via Catullo n. 2 – 65127 Pescara, entro la data di scadenza perentoria fissata sull'avviso pubblicato sul sito web della Regione, la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria o all'espletamento di comparazione tramite successiva procedura negoziata, al fine di selezionare la proposta che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene demaniale in questione, intendendo con ciò, quella che offre il maggior rialzo del canone di concessione posto a base, come previsto dalle direttive emanate con il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Vacante

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Vittorio Di Biase)

Firmato digitalmente

**GIUNTA REGIONALE**

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA

DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - PESCARA

Via Catullo 2 - Pescara - C.A.P. 65127 - C.F. 80003170661 - ☎ (085) 65341 - ✉ (085) 691700

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.itPratica n° **PE/C/537****DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO
DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO****AVVISO DI PUBBLICAZIONE****Ditta richiedente: "... omissis..."****IL DIRIGENTE:****VISTO** il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";**VISTO** la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";**VISTO** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";**VISTO** il Decreto L.gsl. del 31 marzo 1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali";**VISTO** la L.R. 8 febbraio 2005 n. 6, "Disposizione finanziaria per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo";**VISTO** la Circolare Direttoriale 13 maggio 2003 n. 6006, "Gestione del Demanio idrico di cui all'art. 86 del Decreto L.gsl. 112/1998, modalità di introito dei proventi derivanti dall'uso del Demanio idrico e destinazione d'uso su appositi capitoli di entrata";**VISTO** la Circolare Direttoriale 15 giugno 2004 n. 8646, "Istruzione sul rilascio di autorizzazioni intorno alle opere idrauliche e delle concessioni di pertinenza";**VISTO** la nota 2123 PA 5/10 in data 3 marzo 2010 della SE-AVVOCATURA REGIONALE, con la quale conferma l'affidamento di concessioni di beni demaniali con procedure di gara o di evidenza pubblica;**VISTO** il pronunciamento del Garante per la Concorrenza del Mercato in data 3 dicembre 2008;**VISTO** la Direttiva emanata dalla Regione con Delibera di Giunta n. 342 del 03.05.2010 e pubblicata nel B.U.R.A. n. 34 del 26.05.2010, riguardante indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi del comma 4 dell'art. 92 della L.R. n. 7/03;**VISTO** la L.R. 10 gennaio 2012 n. 1, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione Abruzzo";**VISTO** il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22 "Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91, 92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e aree demaniali, e, modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto n. 13/08/07 n. 3/Reg.";

VISTA l'istanza di concessione di aree demaniali, presentate con istanza e integrazioni del 21/02/ 2024 e acquisite al protocollo dell'Ente in pari data rispettivamente con prot.n. 0070107/24 e prot. n 0070140/24; vista l'ulteriore integrazione presentata in data 10/04/2024 e acquisita al protocollo dell'Ente in pari data prot. n. 0149326/24, sita in sponda Sinistra del Fiume Nora in agro del Comune di Carpineto della Nora (PE), da adibire ad uso " Percorso naturalistico" a fronte delle part. lle nn. 1343,1338,710,709,627,628,626,618,617,686,612,659,855,586,582,577,572,571,570 del foglio di mappa n. 5 della superficie complessiva di mq. 650 circa, presentata dalla ditta ..."omissis"... ;

RENDE NOTO

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare in concessione l'area demaniale sita in sponda Sinistra del Fiume Nora in agro del Comune di Carpineto della Nora (PE), da adibire ad uso " Percorso naturalistico" a fronte delle part. lle nn. 1343,1338,710,709,627,628,626,618,617,686,612,659,855,586,582,577,572,571,570 del foglio di mappa n. 5 della superficie complessiva di mq. 650 circa, per un periodo di anni 6 (sei), al canone annuo di **100,00 (euro cento/00)** con l'obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall'Amministrazione regionale nell'atto di concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara – Ufficio di Pescara, sito in Via Catullo n.2, per il periodo di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web della Regione Abruzzo;
2. per informazioni è possibile contattare il Funzionario Ing. Mario Cerasoli, presso il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara al n. 085.9181122;

DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per il rinnovo della concessione sopra citata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), per la durata di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi;

INVITA

coloro che fossero interessati e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec: dpe015@pec.regione.abruzzo.it, ovvero servizio di posta raccomandata a.r. alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara, Via Catullo n. 2 – 65127 Pescara, entro la data di scadenza perentoria fissata sull'avviso pubblicato sul sito web della Regione, la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria o all'espletamento di comparazione tramite successiva procedura negoziata, al fine di selezionare la proposta che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene demaniale in questione, intendendo con ciò, quella che offre il maggior rialzo del canone di concessione posto a base, come previsto dalle direttive emanate con il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22.

Altresì si rappresenta che l'eventuale negoziazione comparativa si svolgerà attraverso l'uso di un sistema telematico, conforme all'art. 40 D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi della presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni con i concorrenti.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Vacante

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Vittorio Di Biase)

Firmato digitalmente

- I signori ~~Trivarelli Tino, Trivarelli Massimo e Di Pillo Cristina~~, con nota sopra richiamata, hanno dichiarato di essere gli unici eredi del Sig. Trivarelli Tommaso e di sollevare la Provincia di Chieti ed i suoi funzionari da qualsiasi conseguenza civile e penale esonerandoli dalle responsabilità che possano derivare da dichiarazione mendaci e/o dall'assenza di dichiarazioni di successione ereditaria in riferimento al terreno sito nel comune di Ortona ed identificato catastalmente al foglio di mappa n. 27 p.la 37.

Considerato che:

- Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi del comma 3 dell'art. 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, si rende necessario procedere al pagamento di acconto pari all'80% dell'indennità offerta e concordata per la cessione volontaria dei terreni oggetto di procedura espropriativa, per un importo totale pari ad Euro 5.808,30 (cinquemilaottocentotto,30).
- ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, si rende necessario procedere ad ordinare il pagamento dell'importo dovuto;
- ai sensi dell'art. 35, comma 1, del DPR 8 giugno 2001 n. 327 le somme cui è disposta la liquidazione non sono soggette alla ritenuta d'acconto del 20% a titolo di imposta, in quanto non ricadenti all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici vigenti;

Accertata la propria competenza all'emanazione del presente atto, ai sensi dell'art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

ORDINA

- il pagamento dell'importo di €. 5.808,30 (cinquemilaottocentotto,30), a titolo di acconto pari all'80% dell'indennità espropriativa e occupazione temporanea dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto siti nel comune di Ortona e catastalmente identificati al foglio di mappa n. 27 p.lle 25, 26, 30, 38 e 326, così come determinata ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ed accettata, direttamente ai sig. Trivarelli Tino, Trivarelli Massimo e Di Pillo Cristina;
- di non applicare, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del DPR 8 giugno 2001 n. 327, la ritenuta d'acconto a titolo di imposta,
- che il presente provvedimento venga pubblicato, sul sito istituzionale della Provincia di Chieti e nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi del comma 7, dell'art. 26, del D.P.R. n. 327/2001 diventando esecutivo a tutti gli effetti di legge, decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, fatte salve eventuali opposizioni di terzi, proposte nei modi e nei termini di Legge.

Il Dirigente del Settore n. 2

Dott. Ing. Paola CAMPITELLI

SETTORE N. 2



PROVINCIA DI PESCARA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RG 1417 del 19/12/2023

La Provincia di Pescara con determinazione dirigenziale RG 1417 del 19/12/2023 a firma del Dirigente del Settore I, ing. Marco Scorrano, ha proceduto al pagamento delle indennità di esproprio e di occupazione dei lavori denominati "Adeguamento plano-altimetrico e messa in sicurezza della S.R. 151 della "Valle del Tavo", miglioramento della strada di variante di collegamento con la S.S. 81- sistemazione con rotonda bivio per Collecorvino e zona ex mattatoio Loreto Aprutino"

Ditte catastali Comune di Loreto Aprutino:

- **ditta n. 2 SOCCIO Francesco** omissis fg. 9 part. 1352 € 565,28
- **ditta n. 3 GIOVANETTI Fiorella** omissis fg. 9 part. 1354 € 20.311,20
- **ditta n. 5 DELLE MONACHE Tiziana** omissis fg. 9 part. 1360 e 1368 € 277,23
- **ditta n.6 ROSSI Domenico** omissis fg. 9 part. 1362 € 59,32
- **ditta n. 7 DI ROCCO Antonietta** omissis fg. 9 part. 1364 € 121,29
- **ditta n. 8 DELLE MONACHE Tiziana** omissis fg. 9 part. 1366 € 75,94
- **ditta n. 9 e 10 DI BERARDINO Anna** omissis fg. 9 part. 1370, 1372 e 1374 € 235,72
- **ditta n. 9 e 10 DI BERARDINO Giuseppe Gabriele** omissis fg. 9 part. 1370, 1372 e 1374 € 78,57
- **ditta n. 9 e 10 DI BERARDINO Licia Rossana** omissis fg. 9 part. 1370, 1372 e 1374 € 78,57
- **ditta n. 9 e 10 GALLO Maria Maddalena** omissis fg. 9 part. 1370, 1372 e 1374 € 78,57
- **ditta n. 11 SOCCIO Fulvia** omissis fg. 9 part. 1382 e 1388 prot. 11453 € 1230,58

Ditte catastali Comune di Penne:

- **ditta n. 20 MODESTO Onorino** omissis fg. 49 part. 557 e 559 € 1.535,25
- **ditta n. 21 e 22 RIDOLFI Domenico** omissis fg. 62 part. 773/780/781/782/774 € 4.325,44
- **ditta n. 21 e 22 RIDOLFI Antonio – RIDOLFI Domenico - DELLA MARRA Michelina** omissis fg. 62 part. 773/780/781/782/774 € 4.325,44
- **ditta n. 24 e 25 BIFERI Silvana** omissis fg. 62 part. 745 e 747 € 629,63
- **ditta n. 24 e 25 TARANTELLI Raffaele** omissis fg. 62 part. 745 e 747 € 629,63
- **ditta n. 28 DI FAZIO Luigia** omissis fg. 62 part. 810 € 2.307,19
- **ditta n. 29 D'ANNUNZIO Gabriele** omissis fg. 62 part. 805 sub 2 € 1.128,26
- **ditta n. 29 D'ANNUNZIO Monica** omissis fg. 62 part. 805 sub 1 € 1.128,26

La presente copia, per estratto, è conforme all'originale dell'atto di determinazione n. 1417 del 19/12/2023, esistente presso questo Ente.

Pescara 08/05/2024

Il Dirigente del Settore I- Tecnico
Ing. Marco Scorrano

Oggetto: *“Adeguamento plano-altimetrico e messa in sicurezza della S.R. 151 della “Valle del Tavo”, miglioramento della strada di variante di collegamento con la S.S. 81- sistemazione con rotatoria bivio per Collecorvino e zona ex mattatoio Loreto Aprutino”*



PROVINCIA DI PESCARA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RG 377 del 22/04/2024

La Provincia di Pescara con determinazione dirigenziale RG 377 del 22/04/2024 a firma del Dirigente del Settore I, ing. Marco Scorrano, ha proceduto al pagamento delle indennità di esproprio e di occupazione dei lavori denominati *“Adeguamento plano-altimetrico e messa in sicurezza della S.R. 151 della “Valle del Tavo”, miglioramento della strada di variante di collegamento con la S.S. 81- sistemazione con rotatoria bivio per Collecorvino e zona ex mattatoio Loreto Aprutino”*

Ditta catastale Comune di Loreto Aprutino:

- **ditta n. 2 SOCCIO Lucia** omissis fg. 9 part. 1352 € 565,28

La presente copia, per estratto, è conforme all'originale dell'atto di determinazione n. 377 del 22/04/2024, esistente presso questo Ente.

Pescara 08/05/2024

Il Dirigente del Settore I- Tecnico
Ing. Marco Scorrano



PROVINCIA DI PESCARA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RG 429 del 07/05/2024

La Provincia di Pescara con determinazione dirigenziale RG 429 del 07/05/2024 a firma del Dirigente del Settore I, ing. Marco Scorrano, ha proceduto al deposito somme delle indennità di esproprio e di occupazione dei lavori denominati "Adeguamento plano-altimetrico e messa in sicurezza della S.R. 151 della "Valle del Tavo", miglioramento della strada di variante di collegamento con la S.S. 81- sistemazione con rotonda bivio per Collecorvino e zona ex mattatoio Loreto Aprutino"

n° d'ord.	DITTE CATASTALI IN COMUNE DI COLLECORVINO (PE)	DATI CATASTALI					Zone PRG (mq.)	Val. Agric. (€/mq) (art.40 comm a 1) D.P.R. 227/00	Val. Edif. (€/mq) (art.37 D.P.R. 327/01)	TOTALE PARZIALE aree zona E1 - Sd (€)	TOTALE PARZIALE aree zona ADUP 2 e B3 (€)	Ind. di base	Ind. di occupaz. (anni 5)	Ind. magg. Aree edific. 10%	Rit. d'acconto 20% C.V.	INDENNITA' LORDA	Maggiorazione 50%	Ind. da liq. alla ditta		
		Titolo di propr.	Fg.	p.lla orig	p.lla def.	sup - mq)													coltura	
16	FAIETA Fabrizio OMISSIS	Propr. 1/3	29	1373	2374	40	Ente Urbano	Zona destinata alla viabilità	2,25		90,00	90,00	54,00			144,00		144,00		
	FAIETA Isabella OMISSIS	Propr. 1/3																		
	GRANCHELLI Venere OMISSIS	Propr. 1/3																		
17			29	1747	2375	2	C1	Piano particolareggiato	2,25	4,50		9,00	5,4		1,44	14,40		14,40		
	DI CAMILLO Memena OMISSIS	Propr. 1/6		1747	2376	2	C1			4,50				1,44						
	PALMUCCI Stefano OMISSIS	Propr. 1/6																		
	PALMUCCI Zopito OMISSIS	Propr. 1/2																		
	PANCIONE Anna OMISSIS	Propr. 1/6																		
18	COMUNE DI COLLECORVINO C.F. 00137880688 VIA TITO ACERBO 5, 65010 - COLLECORVINO (PE)	Prop. 1/1	29	2134	2377	2	Ente Urbano	Zona destinata alla viabilità	2,25	4,50		495,00	297,00			792,00		792,00		
				2085	2380	218			2,25	490,50										
TOTALE																950,40		950,40		

n. d'ord.	DITTE CATASTALI IN COMUNE DI LORETO (PE)	DATI CATASTALI						Zona PRG (mq.)	Val. Agric. (€/mq) (art.40 comma 1) D.P.R. 327/01)	Val. Edif. (€/mq) (art.37 D.P.R. 327/01)	TOTALE PARZIALE (€) (art.37 D.P.R. 327/01)	Ind. di base	Ind. di occupaz. (anni 5)	Ind. magg. aree edific. 10%	Rit. d'acconto 20% C.V.	INDENNITA' LORDA	maggiorazione del 50%	Ind. da liq. alla ditta
		Titolo di propr.	Fg.	p.lla orig	p.lla def.	sup. mq.	coltura											
1	COMUNE DI LORETO C.F. 00127900686 VIA DEI MILLE 8, 65014 - LORETO APRUTINO (PE)	Propr. 1/1	9	1008	1346	96	Sem. Arb. Sem. Arb.	C	8,00	8,00	768,00		400,00	96,00	291,20	1.164,80		1.164,80
				1034	1348	24		C	8,00	192,00	960,00					291,20		
4	BARGIGLIONE Elisa <i>OMISSIS</i>	Enfiteusi (qp. 8/27 (qp. 8/54)	9													544,28	544,28	
	PARROCCHIA DI LORETO APRUTINO C.F. 00127900686	Concedenti (qp. 1/6)																
	PARROCCHIA DI PICCIANO	Concedenti (qp. 1/6)		283	1356	132		Uliveto	E1	2,26	298,32							
	RUZZI Maria fu Zopito	Usufrutto Enfiteusi (qp. 0)		285	1358	38				2,26	85,88							
	SOCCIO Romeo <i>OMISSIS</i>	Enfiteusi (qp. 19/54)																
TRECCIA Ida	Concedenti (qp. 1/6)																	
									384,20		384,20	160,08						
6	ROSSI Camillo <i>OMISSIS</i>	Propr. 1/2	9	292	1362	25	Uliveto	E1	2,26	56,50	56,50	33,90			45,20		45,20	
8	FONDO PER IL CULTO	Concedente (qp. 1/2)	9	301	1366	32	Uliveto	E1	2,26	72,32	72,32	43,39			57,86		57,86	
9	DI BERARDINO Pierino <i>OMISSIS</i>	Propr. 3/27	9	310	1370	57	Uliveto	E1	2,26	128,82	128,82	77,29			160,31		22,90	
	DI CLAUDIO Licia <i>OMISSIS</i>	Propr. 18/27																137,41
10	DI BERARDINO Pierino <i>OMISSIS</i>	Propr. 6/27	9	314	1372	59	Uliveto	E1	2,26	133,34	440,70	264,42			391,73			
	DI CLAUDIO Licia <i>OMISSIS</i>	Propr. 9/27		322	1374	136			E1	2,26	307,36							156,69
																		235,04
12			9	533	1384	43	Ferrovia SP	E1	1,04	44,72	293,28	175,97			469,25		469,25	
				649	1386	239	Ferrovia SP	E1	1,04	248,56							71,55	
	BARGIGLIONE Elisa <i>OMISSIS</i>	Prop. 8/27																397,70
	SOCCIO Romeo <i>OMISSIS</i>	Prop. 19/27																
13	LATINO Roberta <i>OMISSIS</i>	Prop. 1/1	9	443	1380	48	Sem. Arb.	E1	1,32	63,36	63,36	26,40			89,76		89,76	
14	CARONE Mauro <i>OMISSIS</i>	Prop. 1/1	9	328	1376	185	Uliveto	E1	2,26	418,10	662,18	275,91			938,09		938,09	
				336	1378	108	Uliveto	E1		244,08								
15	DI PAOLO Pietro <i>OMISSIS</i>	Prop. 1/1	9	815	1390	58	Uliveto	B3		300,00	1.740,00	725,00	174,00	527,80	2.639,00		2.111,20	
TOTALE															819,00	6.791,48		5.972,48

n. d'ord.	DITTE CATASTALI IN COMUNE DI PENNE (PE)	DATI CATASTALI						Zona PRG (mq.)	Val. Agric. (€/mq) (art.40 comma 1) D.P.R. 327/01)	Val. Edif. (€/mq) (art.37 D.P.R. 327/01)	TOTALE PARZIALE (€) (art.37 D.P.R. 327/01)	Ind. di base	Ind. di occupaz. (anni 5)	Ind. magg. aree edific. 10%	Rit. d'acconto 20% C.V.	INDENNITA' LORDA	Ind. da liq. alla ditta	
		Titolo di propr.	Fg.	p.lla orig	p.lla def.	sup. mq.	coltura											
23	COMUNE DI PENNE P.I. 00224710681 PIAZZA LUCA DA PENNE, 65017 - PENNE (PE)	Propr. 1/1	62	476	778	264	Sem arb	E2(17%) Viabilità(83%)	2,25		594,00	594,00	247,50		841,50		841,50	
24	PARROCCHIA DI SAN COMIZIO Sede in PENNE (PE)	Dir concedente 1/1	62	16	745	78	ente urbano sub 2 e 3	E2	2,25		175,50	175,50	73,13		248,63		124,31	
26	DANNUNZIO GIUSEPPE P. <i>OMISSIS</i>	Prop. 1/2	62	221	802	181	uliveto	E2(59%) Viabilità(41%)	2,25		407,25	407,25	169,69		576,94		576,94	
	DANNUNZIO NICOLA U. <i>OMISSIS</i>	Usufrutto 1/2																
	DI SIMONE Emilia <i>OMISSIS</i>	Usufrutto 1/2																
	VALORI Lucia <i>OMISSIS</i>	Propr. 1/2																
27	ORFANOTROFIO FEMMINILE LUISA DE SANCTIS DEL BOSCO IN PENNE	Propr. 1/1	62	11	771	104	Uliveto	Viabilità E2(99%) Viabilità(1%)	2,25		234,00							
			62	23	804	396	area fab DM											891,00
			62	475	807	2710	uliveto	E2(57%) Viabilità(43%)										6.097,50
			62	475	808	661	uliveto	E2(73%) Viabilità(23%) D7 (4%)										1.487,25
30	DI MERCURIO Claudio <i>OMISSIS</i>	Propr. 1/1	62	715	812	137	uliveto	Viabilità	2,25		308,25	308,25	128,44		436,69		436,69	
TOTALE																		14.318,25

La presente copia, per estratto, è conforme all'originale dell'atto di determinazione RG 429 del 07/05/2024, esistente presso questo Ente.

Pescara 08/05/2024

Il Dirigente del Settore I- Tecnico
Ing. Marco Scorrano

COMUNE DI TRASACCO

Provincia dell'Aquila

S T A T U T O

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. 3, in data 22.04.2024

2

STATUTO COMUNALE

SOMMARIO**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Il comune
- Art. 2 - Principi fondamentali e finalità
- Art. 3 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- Art. 4 - Organi
- Art. 5 - Potestà regolamentare
- Art. 6 - Consiglio comunale
- Art. 7 - Competenze del consiglio comunale
- Art. 8 - Consiglieri comunali
- Art. 9 - Commissioni permanenti
- Art. 10 - Commissioni di controllo e di indagine
- Art. 11 - Commissioni speciali
- Art. 12 - Conferenza dei capigruppo consiliari
- Art. 13 - Decadenza
- Art. 14 - Convocazione del consiglio comunale
- Art. 15 - Adunanze consiliari
- Art. 16 - Linee programmatiche
- Art. 17 - Poteri di iniziativa
- Art. 18 - Sindaco
- Art. 19 - Vice sindaco
- Art. 20 - Giunta comunale
- Art. 21 - Attribuzioni della giunta comunale
- Art. 22 - Funzionamento della giunta
- Art. 23 - Mozione di sfiducia
- Art. 24 - Cessazione dalla carica di assessore
- Art. 25 - Commissione per le pari opportunità

TITOLO III - SERVIZI COMUNALI

- Art. 26 - Forma di gestione
- Art. 27 - Gestione in economia
- Art. 28 - Aziende speciali
- Art. 29 - Istituzioni
- Art. 30 - Società
- Art. 31 - Convenzioni
- Art. 32 - Consorzi

STATUTO COMUNALE

- Art. 33 - Accordi di programma
- Art. 34 - Modalità costitutive
- Art. 35 - Altre forme di collaborazione

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- Art. 36 - Principi generali
- Art. 37 - Il direttore generale.....
- Art. 38 - Responsabili dei servizi
- Art. 39 - Funzioni dei responsabili dei servizi.....
- Art. 40 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 41 - Incarichi e collaborazioni esterne
- Art. 42 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno
- Art. 43 - Conferenza dei capi-servizio
- Art. 44 - Il segretario comunale
- Art. 45 - Vice segretario.....

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 46 - Titolari dei diritti
- Art. 47 - Libere forme associative
- Art. 48 - Partecipazione popolare.....
- Art. 49 - Consultazione della popolazione.....
- Art. 50 - Referendum.....
- Art. 51 - Diritto di informazione.....

TITOLO VI - DECENTRAMENTO

- Art. 52 - Articolazione del territorio

TITOLO VII - FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE

- Art. 53 - Attività finanziaria ed impositiva del comune
- Art. 54 - Ordinamento contabile del comune.....
- Art. 55 - Programmazione di bilancio
- Art. 56 - Rendiconto della gestione
- Art. 57 - Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione
- Art. 58 - Controllo di gestione.....
- Art. 59 - Patrimonio
- Art. 60 - Organo di revisione
- Art. 61 - Attività dell'organo di revisione
- Art. 62 - Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento.....

**TITOLO VIII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO -
TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

- Art. 63 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Art. 64 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi
- Art. 65 - Ordine di trattazione delle richieste di atti
- Art. 66 - Istruttoria pubblica
- Art. 67 - Tutela della riservatezza
- Art. 68 - Difensore civico

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 69 - Revisione dello statuto
- Art. 70 - Adozione dei regolamenti
- Art. 71 - Disciplina transitoria e finale.....

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

8

STATUTO COMUNALE

STATUTO COMUNALE**Articolo 1 - Il comune**

1. Il comune di Trasacco, ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta la comunità dei Trasaccani.
2. La sede comunale è in Piazza Mazzini n. 12.
3. Gli organi del comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
4. Il gonfalone e lo stemma del comune sono quelli storici, con la seguente blasonatura:

STEMMA:

*campo di cielo, alla effigie di San Cesidio Martire, in maestà, il viso e le mani di carnagione, capelluto d'oro, il capo coronato con corona d'oro, chiusa col tocco di velluto, dello stesso, cimato dalla crocetta d'oro, il Santo aureolato dello stesso, vestito con il camice d'argento e la capsula verde, il Santo benedicente con la mano destra, tenente con la mano sinistra il libro di rosso e la palma di verde ondeggiante in palo. Il Santo sostenuto dalla pianura diminuita, di azzurro, fluttuosa di argento. Sotto lo scudo su lista bifida e svolazzante, di azzurro, il motto, in lettere maiuscole di nero, **POPULUS TRANSAQUARUM**. Ornamenti esteriori da Comune.*

**GONFALONE:**

drappo partito di verde e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma comunale con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti in metallo e i cordoni saranno argentati. L'Asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.



5. Patrono del comune è San Cesidio Martire, la cui festività ricorre il 31 Agosto.

Articolo 2 - Principi fondamentali e finalità

1. Il comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la provincia, con altri comuni ed enti pubblici.
2. Il comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
3. Il comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela, della persona e della famiglia.
4. Il comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel campo della formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alle donne e alla famiglia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione e di tutela delle donne, nella definizione di un nuovo piano regolatore dei tempi di vita e di lavoro.
5. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.
6. Il comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
7. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:
 - proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
 - proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;
 - offrire la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel comune;
 - perseguire un rapporto equilibrato tra capoluogo, frazioni e contrade, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
 - promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
 - rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
 - promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;
 - promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
 - favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;

STATUTO COMUNALE

- sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del comune, con oneri a loro carico;
- promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;
- consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
- partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'Unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.

Articolo 3 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

Titolo II

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 4 - Organi

1. Sono organi di governo del comune: il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale.

Articolo 5 - Potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l'organizzazione del comune è disciplinata da regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

Articolo 6 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
5. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
7. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna consigliere di riferire in materia di pari opportunità.
8. Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

Articolo 7 - Competenze del consiglio comunale

1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.

STATUTO COMUNALE

3. Le deliberazioni del consiglio comunale nelle materie di propria competenza che concretizzano un rapporto contrattuale dispongono anche dell'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Articolo 8 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
 - b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
 - c) accesso come prevede la legge.
3. I consiglieri comunali non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso agli atti, né l'interesse alla stessa. In nessun caso il consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti. Non possono essere oggetto dell'accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge ovvero per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco a norma di regolamento.
4. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

Articolo 9 - Commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.
2. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal comune.
3. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
4. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento, al lavoro delle commissioni permanenti di cui non facciano parte.
5. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento.
6. Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all'esame preventivo delle commissioni.
7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.
8. Le commissioni riferiscono al consiglio comunale nel termine massimo di venti giorni dall'assegnazione delle proposte, dopo di che l'argomento viene comunque iscritto all'ordine del giorno del consiglio comunale.
9. Nei casi urgenti, a richiesta della giunta, sentita la conferenza dei capigruppo, il termine può essere abbreviato, secondo le modalità previste dal regolamento.

10. Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza dei capigruppo, il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del consiglio.
11. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei responsabili dei servizi, delle aziende e degli enti collegati. Possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
12. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive.

Articolo 10 - Commissioni di controllo e di indagine

1. Il consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio e su proposta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati al comune, escludendo dal computo il sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali, uno per ogni gruppo consiliare.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che le istituisce.

Articolo 11 - Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.
2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali commissioni è quella prevista per le commissioni permanenti.
3. Il consiglio comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Articolo 12 - Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.
2. I capigruppo consiliari ed il sindaco costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".
3. La conferenza è presieduta dal sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.
4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.

Articolo 13 - Decadenza

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute consecutive del consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal consiglio su iniziativa del sindaco.
2. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.
3. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al sindaco almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedura può essere interrotta.
4. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

Articolo 14 - Convocazione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale si riunisce in prima ed unica convocazione effettuata dal sindaco con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali, almeno 5 giorni prima della seduta.
2. Per gli argomenti urgenti, esplicitamente evidenziati, la convocazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmettere ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
3. La consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni consigliere comunale nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.
4. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale avviene al momento dell'iscrizione.
5. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare.

Articolo 15 - Adunanze consiliari

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.
2. L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal sindaco o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.
4. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, arrotondato aritmeticamente, senza computare il sindaco.
5. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal sindaco. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
6. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; quindi il sindaco comunica la composizione della giunta comunale.

STATUTO COMUNALE

7. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

Articolo 16 - Linee programmatiche

1. Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla seduta di insediamento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

Articolo 17 - Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e ai singoli consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
2. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma assegnate all'esame della commissione consiliare competente e per essere sottoposte alla votazione del consiglio, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Articolo 18 - Sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
3. In tale veste impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.
6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.
7. In particolare il sindaco:
 - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;
 - può delegare ai responsabili dei servizi del comune il compimento di singoli atti;
 - indice i referendum previsti dal successivo articolo 50 e convoca i relativi comizi elettorali;

STATUTO COMUNALE

- adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art. 54 commi 1 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi.
- promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

Articolo 19 - Vice sindaco

1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'assessore anziano di età.

Articolo 20 - Giunta comunale

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a 4 (quattro).
2. Il sindaco determina il numero dei componenti della giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.
3. Possono essere nominati assessori persone non consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. La giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori.

Articolo 21 - Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio stesso.
2. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.
3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.
4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio e del sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.
5. Le deliberazioni della giunta comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli
6. elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Articolo 22 - Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti.

STATUTO COMUNALE

3. Il sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.
5. L'ordine del giorno della giunta è pubblico.
6. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
7. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
9. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario comunale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

Articolo 23 - Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 24 - Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Articolo 25 - Commissione per le pari opportunità

1. Il comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità.
2. La commissione è nominata dal consiglio comunale su proposta delle elette nel consiglio medesimo ed è composta, oltre che dalle stesse, da una donna designata da ogni gruppo, anche al di fuori del consiglio qualora nel gruppo non vi sia rappresentanza femminile. Essa non ha potere deliberante.
3. La commissione elegge al proprio interno la presidente.
4. La commissione formula al consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari opportunità.
5. La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
6. La commissione dura in carica per l'intero mandato del consiglio e al termine redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Titolo III

SERVIZI COMUNALI

Articolo 26 - Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:
 - gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
 - affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara di cui al D.Lgs. n. 163/2006 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto).
3. È consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 27, comma 2.
4. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Articolo 27 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento mediante gara.

Articolo 28 - Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, e successive modifiche e integrazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero non superiore a quello fissato dalla legge, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i componenti della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

STATUTO COMUNALE

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
7. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 29 - Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei servizi sociali, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal consiglio comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 30 - Società

8. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato non possono essere costituite società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie

finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

Articolo 31 - Convenzioni

1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

Articolo 32 - Consorzi

1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi socio-assistenziali.

Articolo 33 - Accordi di programma

1. Il comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Articolo 34 - Modalità costitutive

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

Articolo 35 - Altre forme di collaborazione

1. Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.
4. È consentita l'adesione ad un'unica forma associativa prevista dall'articolo 33 (*esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni*) del D.Lgs. n. 267/2000, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 36 - Principi generali

1. Il comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

Articolo 37 - Il direttore generale

La figura del direttore generale è prevista solo per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Articolo 38 - Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili dei servizi spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.
2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del sindaco.
3. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco della giunta comunale.

Articolo 39 - Funzioni dei responsabili dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
2. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio servizio, con atto scritto e indicando specificatamente l'ambito della delega.

Articolo 40 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta, di diritto privato, previa selezione pubblica

volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. I contratti previsti al comma 1 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.

Articolo 41 - Incarichi e collaborazioni esterne

1. Gli incarichi esterni possono essere affidati solo a soggetti in possesso di una particolare specializzazione universitaria.
2. Presupposti necessari per l'affidamento degli incarichi di collaborazione sono:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b. occorre avere in via preliminare accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
3. Il comune deve pubblicare sul sito istituzionale nominativo, oggetto e compenso dell'incarico quale condizione di efficacia dei contratti. Qualora venga omessa la pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del requisito della specializzazione universitaria e dell'obbligo di applicare e pubblicizzare procedure comparative gli incarichi di componente degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi operanti nell'ambito del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
5. Il Consiglio comunale approva un programma relativo agli incarichi di studio, ricerca, consulenza, presupposto essenziale per l'affidamento di detti incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.
6. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 42 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori.

STATUTO COMUNALE

2. Il comune istituisce e attua i controlli interni secondo un'organizzazione da svolgersi secondo i principi contenuti nel Titolo VI (Controlli), capo III (Controlli interni) del D.Lgs. n. 267/2000. Spetta al regolamento di contabilità, per quanto di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni o l'affidamento di incarichi esterni.

Articolo 43 - Conferenza dei capi-servizio

1. È istituita la conferenza dei capi servizio. Essa opera sotto la presidenza del segretario.
2. In caso di sua mancanza o impedimento assume la presidenza della conferenza il vice-segretario.
3. La conferenza si riunisce almeno una volta a quadrimestre per verificare la funzionalità dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione; formula proposte circa l'organizzazione dei servizi; riferisce alla giunta comunale sui propri lavori. Della convocazione della conferenza vengono resi edotti il sindaco e la giunta comunale per consentire loro la partecipazione ai lavori.

Articolo 44 - Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale.
2. Il consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Il segretario comunale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge.

Articolo 45 - Vice segretario

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti appartenente alla categoria D (o dirigenziale, se prevista), in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o economia e commercio o altro diploma di laurea equipollente.
2. Il vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automaticamente in caso di assenza o impedimento.

Titolo V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 46 - Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune:
 - ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - agli stranieri e agli apolidi residenti nel comune o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Articolo 47- Libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Viene istituito un albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta. E' condizione necessaria per ottenere l'iscrizione che l'associazione abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.
3. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.
4. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
5. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso di beni pubblici.
6. Annualmente la giunta rende pubblico, ai sensi di legge, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Articolo 48 - Partecipazione popolare

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 46 possono proporre agli organi del comune petizioni, sottoscritte da almeno duecento aventi diritto e depositate presso la segreteria comunale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere comunque resa entro due mesi.
2. La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari competenti o in alternativa al consiglio comunale, in base ai criteri stabiliti dal regolamento.
3. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto.

4. I soggetti di cui al precedente art. 46 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di trecentocinquanta firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto presso la segreteria generale.
6. Le proposte di cui al precedente comma 4 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.
7. I medesimi soggetti di cui all'art.46 possono presentare istanze ai competenti organi del comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
8. Le istanze vanno sottoposte all'esame del servizio competente, che deve compiere l'istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

Articolo 49 - Consultazione della popolazione

1. Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. La consultazione è indetta dal consiglio comunale su proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.
3. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Articolo 50 - Referendum

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.
2. La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al sindaco previa delibera del consiglio comunale. Per la proposta di referendum sono richieste cinquecento firme da parte degli aventi diritto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.
3. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
 - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;

STATUTO COMUNALE

- e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del comune;
 - g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità;
 - i) questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - j) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.
4. È vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.
 5. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
 6. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato tecnico composto dal segretario del comune, e da un giudice togato nominato dal tribunale.
 7. Il consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi o abrogativi, e un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
 8. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
 9. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum dei sottoscrittori e dei presentatori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Articolo 51 - Diritto di informazione

1. Il comune garantisce l'informazione riguardante l'organizzazione e la sua attività, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite il proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e per mezzo della stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
2. Il comune ha un albo pretorio informatico per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il collegamento all'albo è presente nella prima pagina del sito internet del comune in uno spazio idoneo a consentirne la massima accessibilità. Per gli atti da esporre all'albo, potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di sistemi telematici.

Titolo VI DECENTRAMENTO

Articolo 52 - Articolazione del territorio

3. Sul territorio non sono presenti frazioni e seppur il centro abitato si compone di più quartieri no si ritiene necessaria l'articolazione del territorio ai fini di un decentramento amministrativo.

Titolo VII FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE

Articolo 53 - Attività finanziaria ed impositiva del comune

1. Il comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Articolo 54 - Ordinamento contabile del comune

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.

Articolo 55 - Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario, e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al consiglio comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.
3. Prima della approvazione del bilancio di previsione finanziario del comune, devono essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all'entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 56 – Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Articolo 57 - Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione finanziario e del piano esecutivo di gestione i responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.
2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione finanziario, determinando gli obiettivi di gestione.
3. I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.

4. A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al regolamento di contabilità.

Articolo 58 - Controllo di gestione

1. Il comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.
2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

Articolo 59 - Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.

Articolo 60 - Organo di revisione

1. Il consiglio comunale elegge l'organo di revisione secondo le norme di legge.
2. L'organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipi il comune.
4. Non possono essere inoltre nominati revisori i consiglieri comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario o tesoriere del comune e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
5. È causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del comune.
6. Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco, può proporre la decadenza di un revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

Articolo 61 - Attività dell'organo di revisione

1. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono entro cinque giorni al consiglio comunale.

STATUTO COMUNALE

3. I revisori, possono ottenere dal sindaco, dagli assessori e dai responsabili dei servizi notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
5. L'organo di revisione assiste alle sedute del consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Articolo 62 - Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione finanziario e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento, come segue.
2. Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.
4. Qualora il sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale informa dell'accaduto il prefetto, perché provveda a nominare il commissario.
5. Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
6. Un volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'accaduto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

Titolo VIII

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Articolo 63 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento:
 - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
 - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio, relazioni col pubblico.
3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili dei servizi del comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.

Articolo 64 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il regolamento di cui all'articolo precedente disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
 - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

Articolo 65 - Ordine di trattazione delle richieste di atti

1. Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

Articolo 66 - Istruttoria pubblica

1. La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell'istruttoria pubblica sono regolati, nell'ambito della legge, da apposito regolamento. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento.

Articolo 67 - Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.
2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 68 - Difensore civico

1. Al fine di garantire i cittadini contro atti lesivi dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, il comune attribuisce, previa convenzione con la provincia, lo svolgimento delle predette funzioni al difensore civico territoriale.
2. Il difensore civico territoriale interviene, su richiesta di cittadini singoli ed associati, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici di competenza comunale, in riferimento a provvedimenti, atti e comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti.
3. A tale scopo egli può invitare il responsabile del servizio interessato a trasmettergli, entro un termine da lui fissato, documenti, informazioni e chiarimenti senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può, altresì, richiedere di procedere all'esame congiunto della pratica che è oggetto del suo intervento.
4. Acquisite le documentazioni e le informazioni necessarie, egli comunica al cittadino o all'associazione istante le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa.
5. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi procedurali rilevati, invitandolo a procedere ai necessari adeguamenti e, ove trattasi di ritardo, indicandogli un termine per l'adempimento.
6. Comunica, altresì, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi riscontrati.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 69 - Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco. Nel caso in cui il risultato della divisione dei consiglieri assegnati dia un resto in decimali, il risultato è arrotondato per eccesso alla cifra intera superiore.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Articolo 70 - Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento del consiglio comunale è deliberato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.

Articolo 71 - Disciplina transitoria e finale

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.
2. Quando si fa riferimento ai consiglieri si intende compreso anche il sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del numero dei consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente per eccesso alla cifra intera superiore.



COMUNE DI TORNIMPARTE

PROVINCIA DELL'AQUILA

AREA URBANISTICA - SISMA

REGISTRO GENERALE N. 197 del 17/04/2024

Determina del Responsabile di Settore N. 7 del 10/04/2024

OGGETTO: ACQUISIZIONE SANANTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ) DI AREE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI (M.A.P.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 con cui è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

VISTO che in ordine ai citati eventi sismici, sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2, prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, da destinare in via temporanea ai terremotati;

VISTO l'articolo 2, comma 4, del citato decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, demanda al Commissario delegato la localizzazione, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la rapida sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici, nelle more della ricostruzione o riparazione delle stesse;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni in legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6, stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

VISTO l'articolo 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3790, recante "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile" recita: "Al fine di consentire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di **moduli abitativi provvisori** e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E", ed ove del caso di tipo "F", in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati, con i poteri e le procedure di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,

prescindendo dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 del medesimo articolo 2, in considerazione del carattere di provvisorietà dei moduli abitativi. Le occupazioni di urgenza e le eventuali espropriazioni per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono adottate in favore dei comuni interessati”.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2012;

VISTO il decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, che reca la localizzazione delle aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nel Comune di TORNIMPARTE, così come individuate nel relativo allegato e che comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi, nonché costituisce decreto di occupazione di urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, in favore del Comune nel quale sono localizzate le aree;

VISTO il decreto Sindacale del 09/04/2014, prot. n. 2196 del 10/04/2014 di proroga, di ulteriori due anni, del termine di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera disposta con il Decreto sopra nominato;

VISTO l'art. 67-bis del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 con il quale è stato dichiarato cessato lo stato di emergenza assegnando le competenze della ex struttura di Missione agli enti locali;

VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTO l'art. 67-quinquies del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 con il quale “fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009 restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del D.L. 28 aprile 2009 n. 39 convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009 n. 77 che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

VISTO l'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

CONSIDERATO che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, dichiarata con il decreto sopra esposto e prorogata di ulteriori due anni con il decreto citato prot. n. 2196 del 10/04/2014, è divenuta inefficace per scadenza dei termini di cui all'art. 13 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327;

CONSIDERATO che occorre, ad oggi, adottare uno specifico atto di acquisizione sanante per regolare le situazioni appena descritte, di occupazione dei fondi in presenza di titolo scaduto;

CONSIDERATO che le aree utilizzate per la realizzazione dei Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e delle connesse opere di urbanizzazione sono state occupate e trasformate;

CONSIDERATO che tale trasformazione è tuttora irreversibile ed esistente, ravvisandosi così il requisito dell'attualità;

CONSIDERATO che, nella valutazione degli interessi in conflitto, così come disposto dall'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, risulta la prevalenza dell'interesse pubblico al mantenimento dell'opera pubblica sul contrapposto interesse privato alla restituzione del bene;

CONSIDERATO, dunque, che l'interesse pubblico all'acquisizione del bene è attuale e prevalente;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio Comunale n. 53 del 28/12/2017 con la quale è stata confermata l'opera in oggetto di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, disponendo l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di TORNIMPARTE dei terreni di seguito elencati;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2000 in quanto vantaggioso per l'Amministrazione Comunale

DETERMINA

1. Di acquisire, al patrimonio dell'Ente, le particelle identificate al N.C.T. del Comune di TORNIMPARTE, Prov. di L'AQUILA e intestate alle seguenti ditte:

Ditta	Foglio	Particella	Part. Orig.	Destinazione Urbanistica	Sup. Parziale [mq]	Sup. Totale [mq]	Indennità
ISTITUTO DIOCESANO	10	1354	306	ZONA A VERDE PUBBLICO ART.38	-	1317	€ 6.645,36
COLAIUDA Umberto e MICARELLI Annina	11	1399	625	ZONA DI RISPETTO AMBIENTALE E DELL'ABITATO ART.57	129	287	€ 6.871,03
				ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO DI TIPO 2 ART. 45/b	158		€ 1.318,76
GIAMMARIA Pietro e altri	13	2898	1140	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART. 40	-	186	€ 4.236,93
GIAMMARIA Pietro e altri	13	2899	1140	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART. 40	-	4	€ 91,12
CIPOLLONE Andreina e altri	13	2900	1141	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART. 40	-	3	€ 68,34
CIPOLLONE Andreina e altri	13	2901	1141	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART. 40	115	267	€ 2.508,70
				ZONA A VERDE PUBBLICO ART.38	152		
CARNICELLI Elena Maria e altri	13	2904	1143	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART. 40	-	323	€ 7.357,67
CARNICELLI Elena Maria e altri	13	2905	1143	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART. 40	-	487	€ 7.624,02
				ZONA A VERDE PUBBLICO ART.38	-		
CIPOLLONE Andreina e altri	13	2906	1352	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART. 40	58	62	€ 1.321,19
				ZONA A VERDE PUBBLICO ART.38	4		€ 20,18
CIPOLLONE	13	2907	1352	ZONA A VERDE PUBBLICO ART.38	47	88	€ 1.165,27

Andreina e altri							
				ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART. 40	41		
NUVOLONE Angelo Fiore	13	2908	1428	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART. 40	-	1,0	€ 22,78
NUVOLONE Angelo Fiore	13	2909	1428	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART. 40	28	54	€ 637,82
				ZONA A VERDE PUBBLICO ART.38	26		€ 131,19
DI BATTISTA Fortunato e FISCHIONE Santa	22	1607	708	ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO DI TIPO 2 ART. 45/b	-	52	€ 2.261,35
FIORE Maria e altri	24	2272	318	ZONA A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO ART.39	-	451	€ 3.735,78
FIORE Maria e altri	24	2273	318	ZONA A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO ART.39	-	11	€ 91.12
FIORENZI Giamberardino e altri	4	759	759	ZONA A VERDE PUBBLICO ART.38	-	10	€ 113,90

2. Di precisare che gli indennizzi, da doversi corrispondere per quote tra gli aventi diritto, dovuti ai proprietari dell'area per l'occupazione senza titolo sono stabiliti come segue:

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
10	1354	1317	ZONA A VERDE PUBBLICO ART.38
Totale Superficie		1317	

pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene – importo base)	€ 3.951,00	(euro duemilaquarantasei\00);
--	------------	-------------------------------

pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	€ 395,10	(euro duecentoquattro\60);
---	----------	----------------------------

Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	€ 1.531,01	(euro centotrentasei\40);
---	------------	---------------------------

occupazione legittima	€ 768,25	(euro millecentonovantatre\50);
Totale indennità	€ 6.645,36	(euro seimilaseicento45\36);

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
11	1399	129	ZONA DI RISPETTO AMBIENTALE E DELL'ABITATO ART.57
		158	ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO DI TIPO 2 ART.45/b
Totale Superficie		287	

pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene – importo base)	€ 709,50	(euro settecentonove/50)
	€ 3.318,00	(euro tremilatrecentodiciotto/00)

pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	€ 70,95	(euro settanta/95)
	€ 331,80	(euro trecentotrentuno/80)

Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	€ 274,93	(euro duecentosettantaquattro/93)
	€ 1.285,73	(euro milleduecentottantacinque/73)

occupazione legittima	€ 263,38	(euro ducentosessantatre/38)
	€ 1.935,50	(euro millenovecentotrentacinque/50)
Totale indennità	€ 1.318,76	€ 8.189,78 (euro ottomilacentottantanove/78)
	€ 6.871,03	

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
13	2898	186	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART.40
Totale Superficie		186	

pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene – importo base)	2.046,00€	(euro duemilaquarantasei/00);
--	-----------	-------------------------------

pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	204,60€	(euro duecentoquattro/60);
---	---------	----------------------------

Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	792,83€	(euro settecentonovantadue/83);
occupazione legittima	1.193,50€	(euro millecentonovantatre/50);
Totale indennità	4.236,93€	(euro quattromiladuecentotrentasei/93);

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
13	2899	4	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART.40
Totale Superficie		4	

pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene – importo base)	€ 44,00	(euro quarantaquattro/00);
--	----------------	----------------------------

pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	€ 4,40	(euro quattro/40);
---	---------------	--------------------

Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	€ 17,05	(euro diciassette/05);
---	----------------	------------------------

occupazione legittima	€ 25,67	(euro venticinque/67);
Totale indennità	€ 91,12	(euro novantuno/12);

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
13	2900	3	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART.40
Totale Superficie		3	

pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene – importo base)	€ 33,00	(euro trentatre/00);
--	----------------	----------------------

pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	€ 3,30	(euro tre/30);
---	---------------	----------------

Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	€ 12,79	(euro dodici/79);
---	----------------	-------------------

occupazione legittima	€ 19,25	(euro diciannove/25);
------------------------------	----------------	-----------------------

Totale indennità	€ 68,34	(euro sessantotto/34);

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
13	2901	115	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART.40
		152	ZONA A VERDE PUBBLICO ART.38
Totale Superficie		267	

pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene – importo base)	€ 1.297,50	(euro milleduecentonovantasette/50);
--	-------------------	--------------------------------------

pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	€ 129,75	(euro centoventinove/75);
---	-----------------	---------------------------

Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	€ 502,78	(euro cinquecentodieci/78);
---	-----------------	-----------------------------

occupazione legittima	€ 578,67	(euro cinquecentosettantotto/67);
Totale indennità	€ 2.508,70	(euro duemilacinquecentootto/70);

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
13	2904	323	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART.40
Totale Superficie		323	

pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene – importo base)	€ 3.553,00	(euro tremilacinquecentocinquantequattro/00);
--	-------------------	---

pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	€ 355,30	(euro trecentocinquante/30);
---	-----------------	------------------------------

Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	€ 1.376,79	(euro milletrecentosettantasei/79);
---	-------------------	-------------------------------------

occupazione legittima	€ 2.072,58	(euro duemilasettantadue/58);
Totale indennità	€ 7.357,67	(euro settemilatrecentocinquante/67);

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
13	2905	487	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART.40
			ZONA A VERDE PUBBLICO ART.38
Totale Superficie		487	

pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene – importo base)	€ 3.405,00	(euro tremilaquattrocentocinque/00);
--	------------	--------------------------------------

pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	€ 340,50	(euro trecentoquaranta/50);
---	----------	-----------------------------

Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	€ 1.319,44	(euro milletrecentodiciannove/44);
---	------------	------------------------------------

occupazione legittima	€ 2.559,08	(euro duemilacinquecentocinquantanove/08);
------------------------------	------------	--

Totale indennità	€ 7.624,02	(euro settemilaseicentoventiquattro/02);
-------------------------	-------------------	---

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
13	2906	58	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART.40
		4	ZONA A VERDE PUBBLICO ART.38
Totale Superficie		62	

pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene – importo base)	€ 638,00	(euro seicentotrentotto/00)
--	----------	-----------------------------

	€ 12,00	(euro dodici/00)
--	---------	------------------

pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	€ 63,80	(euro sessantatre/80)
---	---------	-----------------------

	€ 1,20	(euro uno/20)
--	--------	---------------

Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	€ 247,23	(euro duecentoquarantasette/23)
---	----------	---------------------------------

	€ 4,65	(euro quattro/65)
--	--------	-------------------

occupazione legittima	€ 372,17	(euro trecentosettantadue/17)
------------------------------	----------	-------------------------------

	€ 2,33	(euro due/33)	
Totale indennità	€ 1.321,19	€ 1.341,38	(euro milletrecentoquarantuno/38)
	€ 20,18		

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
13	2907	47	ZONA A VERDE PUBBLICO ART.38
		41	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART.40
Totale Superficie		88	

pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene – importo base)	€ 592,00	(euro cinquecentonovantadue/00);
--	----------	----------------------------------

pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	€ 59,20	(euro cinquantanove/20);
---	---------	--------------------------

Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	€ 229,40	(euro duecentoventinove/40);
---	----------	------------------------------

occupazione legittima	€ 284,67	(euro duecentottantaquattro/67);
Totale indennità	€ 1.165,27	(euro millecentosessantacinque/27);

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
13	2908	1,0	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART.40
Totale Superficie		1,0	

pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene – importo base)	€ 11,00	(euro undici/00);
--	---------	-------------------

pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	€ 1,10	(euro uno/10);
---	--------	----------------

Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	€ 4,26	(euro quattro/26);
---	--------	--------------------

occupazione legittima	€ 6,42	(euro sei/42);
Totale indennità	€ 22,78	(euro ventidue/78);

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
13	2909	28	ZONA PER SERVIZI PUBBLICI ART.40
		26	ZONA A VERDE PUBBLICO ART.38
Totale Superficie		54	

pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene – importo base)	€ 308,00	(euro trecentootto/00)
	€ 78,00	(euro settantotto/00)

pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	€ 30,80	(euro trenta/80)
	€ 7,80	(euro sette/80)

Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	€ 119,35	(euro centodiciannove/35)
	€ 30,23	(euro trenta/23)

occupazione legittima	€ 179,67	(euro centosettantanove/67)
	€ 15,17	(euro quindici/17)
Totale indennità	€ 637,82	€ 769,01 (euro settecentosessantanove/01)
	€ 131,19	

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
22	1607	52	ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMNETO DI TIPO 2 ART.45/b
Totale Superficie		52	

pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene – importo base)	€ 1.092,00	(euro millenovandue/00);
--	------------	--------------------------

pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	€ 109,20	(euro centonove/20);
---	----------	----------------------

Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	€ 423,15	(euro quattrocentoventotre/15);
---	----------	---------------------------------

occupazione legittima	€ 637,00	(euro seicentotrentasette/00);
Totale indennità	€ 2.261,35	(euro duemiladuecentosessantuno/35);

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
22	2272	451	ZONA A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO ART.39
Totale Superficie		451	

pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene – importo base)	€ 1.804,00	(euro milleottocentoquattro/00);
--	------------	----------------------------------

pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	€ 180,40	(euro centottanta/40);
---	----------	------------------------

Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	€ 699,05	(euro seicentonovantanove/05);
---	----------	--------------------------------

occupazione legittima	€ 1.052,33	(euro millecinquantadue/33);
Totale indennità	€ 3.735,78	(euro tremilasettecentotrentacinque/78);

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
22	2273	11	ZONA A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO ART.39
Totale Superficie		11	

pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene – importo base)	€ 44,00	(euro quarantaquattro/00);
--	---------	----------------------------

pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	€ 4,40	(euro quattro/40);
---	--------	--------------------

Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	€ 17,05	(euro diciassette/05);
---	---------	------------------------

occupazione legittima	€ 25,67	(euroventicinque/67);
Totale indennità	€ 91,12	(euro novantuno/12);

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
4	759	10	ZONA A VERDE PUBBLICO ART. 38/ ZONA DI RISPETTO ART.57
Totale Superficie		10	

pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene – importo base)	€ 55,00	(euro cinquantacinque/00);
--	---------	-----------------------------

pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	€ 5,50	(euro cinque/00);
---	--------	-------------------

Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	€ 21,31	(euro ventuno/31);
---	---------	--------------------

occupazione legittima	€ 32,08	(euro trantadue/08);
Totale indennità	€ 113,90	(euro centotredici/90);

3. Di precisare altresì che sulle somme sopra citate sarà applicata, esclusivamente per le particelle ricadenti in zona omogenea “A, B, C, D”, la ritenuta ai sensi dell’art. 11, commi 5, 6 e 7, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991;
4. Di dare atto che il passaggio del diritto di proprietà avverrà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, determinate complessivamente in € 46.222,49 (euro quarantaseimiladuecentoventidue/49);
5. Di disporre la notifica del presente provvedimento, per i proprietari di cui è noto l’indirizzo di residenza tramite Messo Comunale ovvero tramite raccomandata postale e, nei casi di proprietari o comproprietari deceduti, in ragione dell’elevato numero degli intestatari catastali, mediante pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 8 comma 3 e dell’art. 21 bis della legge 241/90 (applicabile anche all’istituto dell’acquisizione sanante, in assenza di una diversa e specifica disposizione prevista nell’art. 42 bis del D.P.R. 327/01), ovvero:
 - nella pagina web del Comune di Tornimparte all’indirizzo <https://www.comune.tornimparte.aq.it/sezioneAmministrazioneTrasparente>;
 - all’Albo pretorio on line del Comune di Tornimparte per 30 giorni consecutivi;
6. Di richiedere la pubblicazione del presente atto sul sito web e sul BURA della Regione Abruzzo;
7. Di liquidare, con relativa determina, il suddetto indennizzo ai proprietari in ragione della quota di proprietà degli immobili ovvero il deposito delle medesime somme presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila;
8. Di trascrivere il presente atto presso l’Agenzia del Territorio - Conservatoria dei Registri Immobiliari;
9. Di registrare il presente atto presso l’Agenzia delle Entrate.
10. Di aggiornare gli atti catastali presso l’Agenzia del Territorio.;
11. Di trasmettere il presente atto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all’art. 14 comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;
12. Di trasmettere altresì alla Corte dei Conti copia integrale del presente atto entro 30 giorni dall’emanazione dello stesso;

Avverso il presente atto di acquisizione è dato ricorso secondo quanto disposto dall'art. 53 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 246 del 10/04/2024** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **ANASTASIO GIOVANNINO** in data **10/04/2024**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 246 del 10/04/2024** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott. **SAVARESE FRANCESCO** in data 17/04/2024

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 323

Il 17/04/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **197 del 17/04/2024** con oggetto

ACQUISIZIONE SANANTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ) DI AREE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI (M.A.P.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. SAVARESE FRANCESCO** il **17/04/2024**

DECRETO DIRIGENZIALE

COMUNE DI ROSCIANO

COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE VILLA SAN GIOVANNI

ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Rosciano con decreto prot. n. 5999 del 10/05/2024 ha pronunciato in favore dell'Amministrazione Comunale l'espropriazione degli immobili siti in Comune di Rosciano identificati in Catasto Terreni al foglio n. 12 con i mappali n. 461 di superficie pari a mq. 1010, n. 487 di superficie pari a mq. 130, in testa alla data dell'esproprio alla Sig.ra (OMISSIS) nata a Rosciano il (OMISSIS) (per la quota di proprietà pari ad 1/1), con indennità pari ad Euro 296,88 (Euro duecentonovantasei virgola ottantotto).

Coloro che hanno diritti, ragioni e pretese sulle predette indennità potranno proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

f.f. arch. Ilenia Ascenzo

SOLAR 2 S.R.L.

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 1887 Kwp e opere di connessione sito nel Comune di Cellino Attanasio (TE)

La società SOLAR 2 SRL con sede legale in Lauria (PZ) alla C/da Piano Cataldo snc, C.F./P.IVA 02180040764, pec: solar2srls@pec.it

RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011, di aver depositato in data 22/02/2024 presso il Comune di Cellino Attanasio (TE) istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) assunta al protocollo dell'Ente al n. 1848 del 27/02/2024 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 1887 Kwp e relative opere di connessione alla rete elettrica, da realizzarsi nel Comune di Cellino Attanasio(TE) in Contrada Stampalone snc, su terreno distinto catastalmente al foglio n. 4 mappali n. 17, 32, 34, 36, 37, 41, 59.

Lauria, 08/04/2024

Il legale rappresentante

BSOLAR S.R.L.

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 922,32 Kwp e opere di connessione sito nel Comune di Castellalto (TE)

La società BSOLAR SRL con sede legale in Lauria (PZ) alla C/da Piano Cataldo snc, C.F./P.IVA 02158720769, pec: bsolarsrl@pec.it

RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011, di aver depositato in data 04/03/2024 presso il Comune di Castellalto (TE) istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) assunta al protocollo dell'Ente al n. 3926 del 07/03/2024 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 922,32 Kwp e relative opere di connessione alla rete elettrica, da realizzarsi nel Comune di Castellalto (TE) in Strada Provinciale 25/A, su terreno distinto catastalmente al foglio n. 11 mappali n. 5, 153, 231, 232, 362, 363.

Lauria, 17/04/2024

Il legale rappresentante



Direzione generale della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it